



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGSL. 231/2001
SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

– PARTE GENERALE –



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

Rev.3

Anno 2026

CRONOLOGIA REVISIONI

CRONOLOGIA REVISIONE

REV. il 17/12/2024

REV. II 30 /05/2026

INDICE

PARTE GENERALE

PARTE GENERALE	4
CAPO I	4
IL D.LGS. 231/2001: PRESUPPOSTI NORMATIVI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E REQUISITI NECESSARI AI FINI DELL'ESONERO	4
1. Ambito applicativo e criteri di imputazione della responsabilità dell'ente	4
2. La responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato	5
3. Reati presupposto della responsabilità dell'ente	10
4. Apparato sanzionatorio	22
5. Modello di Organizzazione, gestione e controllo: contenuti ed effetti ai fini dell'esonero della responsabilità	30
6. Necessità di istituire un Organismo di vigilanza: caratteri tipici	32
CAPO II	32
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	32
FINALITÀ E ANALISI PRELIMINARE DEI RISCHI	32
1. La Società	32
2. Finalità perseguite	35
3. Aspetti rilevanti per la definizione del Modello	36
4. Attività sensibili	36
5. Rapporti tra modello e codice etico	37
6. Il sistema integrato di prevenzione dei reati e dei fenomeni corruttivi	38
ADOZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	38
1. Adozione del Modello	38
2. Modalità di diffusione del Modello e del Codice Etico	38
3. Formazione	40
Capo III	42

L'ORGANISMO DI VIGILANZA	42
1. Nomina dell'Organismo di vigilanza	42
2. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza.	42
Obblighi del Cda nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	42
3. Riunioni e deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza	43
4. Compiti dell'Organismo di vigilanza	43
5. Flussi informativi “da” e “verso” l'Organismo di vigilanza	44
6. Whistleblowing	
a) Ambito soggettivo	
b) Canale di segnalazione interna	
c) Canale di segnalazione esterna	
i. Canale presso ANAC	
ii. Divulgazione Pubblica	
iii. Denuncia all'Autorità Giudiziaria	
d) Tutele	
CAPO IV	57
SISTEMA DISCIPLINARE	57
1. Principi generali	57
2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni	59
3. Sanzioni per i soggetti di cui all'art. 5, lett. b) del decreto	52
ALLEGATI	60

PARTE GENERALE CAPO I

IL D.LGS. 231/2001: PRESUPPOSTI NORMATIVI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E REQUISITI NECESSARI AI FINI DELL'ESONERO

1. Ambito applicativo e criteri di imputazione della responsabilità dell'ente

Il Decreto legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, introduce nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti per reati tassativamente elencati quali illeciti "presupposto" e commessi nel loro interesse o a loro vantaggio:

1. da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (art.5 comma 1 lett.a);
2. da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (art.5 comma 1 lett.a);
3. da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (art.5 comma 1 lett.b).

Tale responsabilità si aggiunge a quella penale della persona fisica che commette materialmente il reato; è accertata nel corso e con le garanzie del processo penale (all'interno del quale l'ente è parificato alla persona dell'imputato) dallo stesso giudice competente a conoscere del reato commesso dalla persona fisica e comporta l'irrogazione, già in via cautelare, di sanzioni afflittive. Ai fini dell'integrazione della responsabilità dell'Ente è necessario che tali reati siano commessi "*nel suo interesse o a suo vantaggio*" (cd. criterio di imputazione oggettiva previsto all'art.5) e che sotto il profilo soggettivo siano riconducibili ad una sorta di *colpa di organizzazione*.

Il concetto di "interesse" fa riferimento al fine che muove l'autore dell'illecito, che deve aver agito prefigurandosi fin dall'inizio un'utilità per l'Ente (anche se questa poi non si è realizzata). Il concetto di "vantaggio" fa riferimento all'utilità concreta che si realizza, a prescindere dal fine perseguito dall'autore materiale del reato e, dunque, anche quando il soggetto non abbia specificamente agito a favore dell'Ente.

La c.d. *colpa di organizzazione*, alla cui sussistenza come detto si ricollega il giudizio di responsabilità, si riscontra in capo all'Ente quando quest'ultimo non ha apprestato un efficace sistema organizzativo diretto alla prevenzione-gestione del rischio-reato. L'accertamento di tale profilo varia a seconda della posizione rivestita all'interno della struttura dal soggetto che si è reso autore del reato presupposto.

Il decreto dispone, infatti, che l'Ente sarà ritenuto responsabile del reato commesso dal sottoposto se esso è stato reso possibile "*dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza*", aggiungendo che quest'ultima è da ritenersi esclusa "*se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi*" (art.7). Pertanto, la colpa in organizzazione, rientrando tra gli elementi costitutivi dell'illecito, è posta come *onus probandi* a carico dell'accusa. Diversa la soluzione adottata nell'ipotesi in cui il reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia opera dei soggetti che rivestono funzioni apicali (art.6). In tal caso si assiste a un'inversione

dell'onere probatorio: dovrà essere l'Ente a dimostrare (*l'ente non risponde se prova che ...*) di essersi adoperato al fine di prevenire la commissione di reati da parte di coloro che, essendo al vertice della struttura, si presume che abbiano agito secondo la volontà d'impresa (art.6).

2. La responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato

L'art. 5 del decreto legislativo 231 del 2001, rubricato "*Responsabilità dell'Ente*", stabilisce i requisiti di natura oggettiva e soggettiva che devono sussistere contemporaneamente per poter imputare all'ente la responsabilità del reato. Il primo comma circoscrive la responsabilità amministrativa dell'ente ai soli reati commessi "*nel suo interesse o a suo vantaggio*".

La previsione introduce così un primo presupposto "*oggettivo*" di connessione tra un fatto di reato commesso dalla persona fisica e la persona giuridica, che risponde alla modalità finalistica del reato stesso, quale la sua attitudine a realizzare un interesse per la società o un vantaggio per questa.

Il secondo presupposto, di carattere "*soggettivo*", è destinato a creare una particolare connessione tra l'ente e il terzo autore del reato, in modo da poter superare la posizione di evidente terzietà, o meglio di estraneità per l'ente, potendo costruire una imputabilità soggettiva dell'effetto del comportamento anche in capo all'ente che non partecipa alla materiale attività delittuosa. Tale rapporto funzionale è individuato ed articolato in due tipologie:

- a) funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione (*c.d. posizioni apicali*);
- b) funzioni subordinate.

La differenza non è semplicemente descrittiva, poiché per il reato commesso dal soggetto posto in posizione apicale, la colpa dell'azienda è presunta in quanto si ritiene che l'organizzazione a monte non abbia funzionato adeguatamente e che i vari soggetti apicali non abbiano predisposto un valido modello di prevenzione dei rischi. In quest'ottica, sarà l'azienda a dovere dimostrare che, in realtà, aveva fatto tutto il possibile per evitare quel reato e che, se un reato è stato commesso, è solo perché l'apicale ha agito in frode al modello organizzativo aziendale.

Invece, nel caso in cui un reato sia stato commesso da un subordinato, la colpa organizzativa consiste nel non avere diretto e vigilato in modo adeguato l'operato di chi è sottoposto agli ordini degli apicali e ne deve attuare la politica organizzativa.

Per configurare la responsabilità amministrativa dell'ente collettivo, come detto, la norma richiede un "*interesse*" o un "*vantaggio*" dell'ente, quale risultato della condotta criminosa attuata dal soggetto persona fisica ad esso funzionalmente legato.

La giurisprudenza di legittimità ha sviluppato un principio ormai consolidato su questo tema, prevedendo che interesse e vantaggio debbano essere letti, nella prospettiva patrimoniale dell'ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumento di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale (cfr. Cass. sez. IV 23/06/2015 n. 31003). La Suprema Corte specifica che l'evento dannoso debba essere il risultato della mancata adozione di specifiche misure di prevenzione a fronte di un interesse rilevante dell'ente a porre in essere l'attività pericolosa, nonostante la consapevole condotta colposa; la mancata adozione delle

misure di prevenzione, dunque, deve garantire all'ente un vantaggio, inteso in termini di riduzione dei costi e contenimento delle spese con conseguente massimizzazione del profitto, oltre che l'interesse ad un risparmio dei costi in materia di prevenzione (cfr. Cass. sez. IV 19/05/2016 n. 31210; Cass. sez. IV 23/02/2016 n. 40033). Nel novero degli interessi, la Corte di Cassazione ha precisato che rientra anche quello di svolgere il lavoro prestabilito nel più breve tempo possibile, come frequentemente accade nella esecuzione di contratti d'appalto (cfr. Cass. sez. IV 23/02/2016 n. 40033).

In materia di criteri di imputazione della responsabilità della persona giuridica (interesse e vantaggio) la dottrina è piuttosto vasta.

Sul punto la Suprema Corte ritiene che i due criteri di imputazione sono alternativi o concomitanti: *“quello costituito dall'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito”* (Cassazione penale, sez. VI 9/02/2016 n. 12653; SS.UU. 24/04/2014, Espenhahn; Cassazione penale, sez. V, 28/11/2013, n. 10265). Si aggiunga che i giudici di legittimità sostengono che interesse e vantaggio, in quanto alternativi e concorrenti tra loro, non devono essere riferiti all'evento, bensì alla condotta. La Corte di Cassazione distingue l'interesse “a monte” della società ad una locupletazione in conseguenza dell'illecito, dal vantaggio conseguito all'esito del reato. Sotto questo profilo deve considerarsi che la responsabilità a carico dell'ente sorge quando il soggetto legato a vario titolo all'ente ha posto in essere la condotta illecita nell'interesse o a vantaggio dell'ente e, dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto reato trovi ragione nell'interesse dell'ente (in tal senso il Tribunale di Milano 20/09/04/, VCM, Guida al Diritto 04, f. 47, 69). Da ciò consegue, secondo tale ultima tesi, accolta anche dalla giurisprudenza di legittimità, che interesse e vantaggio differiscono da un punto di vista concettuale: infatti essi possono sussistere anche alternativamente per l'individuazione della responsabilità in capo all'ente. L'interesse ha un'indole “soggettiva”, inequivocabilmente riferibile alla sfera volitiva del soggetto (persona fisica) che agisce: dunque, come osservato anche nella Relazione introduttiva alla legge, è suscettibile di una valutazione *ex ante*.

Il concetto di interesse consiste nella finalizzazione del reato a far conseguire un'utilità all'ente, senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita. In ogni caso, la situazione di interesse può risultare *“esclusiva o concorrente”* per la società, purché non esclusiva per l'autore del reato o per il terzo; in tal caso, verrebbe esclusa per specifica previsione del secondo comma dell'art. 5, la responsabilità dell'ente.

Al contrario, la caratteristica del vantaggio è tutta oggettiva ed opera *ex post*. Dunque, anche in assenza di un fine *pro societate*, la realizzazione di un vantaggio da parte dell'ente, come conseguenza della commissione di un reato da parte di un soggetto che lo rappresenti, è in grado di incardinare la responsabilità in capo allo stesso. Il concetto di vantaggio è più ampio di quello di interesse e non presuppone necessariamente il conseguimento di un'utilità economica, ma potrebbe consistere nell'acquisizione di particolari posizioni nel mercato e in generale in qualsiasi posizione

che consenta all'ente di affermare la propria superiorità (es. vantaggi strategici). In altre parole, il vantaggio può avere anche natura non patrimoniale, così come non necessariamente deve risultare "profittabile" la singola operazione cui è diretto l'illecito, purché la stessa, globalmente considerata, consenta di acquisire una posizione di vantaggio per l'ente. Relativamente al secondo presupposto per la sussistenza della responsabilità amministrativa dipendente da reato, l'art. 5, al primo comma, individua le persone fisiche che, in base al legame con l'ente, sono in grado, con il loro comportamento illecito, di porre in essere un reato che si riflette nella sfera giuridica dell'ente, facendo nascere in capo a questo la responsabilità amministrativa e la conseguente applicazione delle sanzioni previste.

Ritenendo impossibile un'elencazione esaustiva e aderendo all'indicazione fornita dalla legge delega, il legislatore ha delineato peculiari categorie di soggetti: quella sub lett. a) dei soggetti apicali, tali risultando *"le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso"*; e quella sub lett. b), individuata nelle *"persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)"*.

Per *"soggetti apicali"* di cui all'art. 5, lett. a), si intendono coloro i quali rivestono il ruolo del cd. *"top management"* della società, ovvero quelle persone legittimate ad esprimere la volontà dell'ente nei rapporti instaurati con i terzi, fino al punto da personificare lo stesso ente giuridico. Gli *"apicali"*, in definitiva, sono i soggetti che, anche esercitando le loro funzioni di fatto ed in modo occulto, esprimono la volontà dell'ente perché ne hanno in mano l'organizzazione, in tutto o in parte, con autonomia di gestione anche dal punto di vista economico.

Dal novero di tali soggetti vanno, quindi, esclusi i **sindaci** e i **revisori** in quanto non si identificano organicamente con l'impresa, non esprimendone la volontà.

Nell'ipotesi in cui un soggetto rivesta contemporaneamente la qualifica di amministratore e dipendente dell'ente, può sorgere il dubbio su quale qualifica debba prevalere. Circostanza questa non secondaria, dato il diverso parametro disciplinare, soprattutto di natura probatoria, previsto rispettivamente dagli art. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001.

Tenendo conto dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo il quale l'amministratore, per le prestazioni oggetto del rapporto di lavoro subordinato, deve concretamente risultare sottoposto ad un potere disciplinare e direttivo esercitato da altri amministratori, un siffatto concorso, ai fini del "sistema 231", può ricorrere solamente qualora siano presenti altri consiglieri non dipendenti, escludendosi con questo l'ipotesi del dipendente-amministratore delegato con pieni poteri, o del dipendente-amministratore unico.

Nel vigore del regime ante Riforma societaria, i soggetti che rivestivano al contempo il ruolo di amministratore e dipendente, si potevano ricomprendere nella categoria dei soggetti apicali che, non in virtù di poteri originari, bensì grazie a deleghe di funzione e/o di procure speciali, venivano legittimati ad agire per conto dell'ente, pur non facendo parte del vertice gerarchico, secondo la moderna prassi della ripartizione orizzontale delle competenze, (il c.d. fenomeno della *"deverticalizzazione del potere"*).

La Riforma di cui al d.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003, come successivamente modificata ed integrata,

ha operato una sostanziale innovazione al riguardo, introducendo una nuova configurazione e disciplina delle funzioni gestorie e di controllo.

Togliendo spazio ed occasione alle intrusioni dell'assemblea nella conduzione della gestione societaria, il legislatore, per quanto riguarda le S.p.A., ha esplicitamente sancito la competenza esclusiva e riservata degli amministratori in materia di gestione. Tale competenza si sostanzia in un accresciuta responsabilità, compromettendo fortemente le attribuzioni assembleari, sia nel sistema tradizionale che negli opzionali, ha ridisegnato il regime di delegabilità dei poteri gestori, in modo tale da escluderne l'effetto di "abdicazione" da parte del delegante.

Inoltre, il nuovo modello dell'"*amministratore manager*", soggetto professionalmente competente, autonomo ed onorabile, cui è richiesta una diligenza "*professionale*", riduce ancor di più la fenomenologia dell'esercizio di poteri tipicamente gestori da parte di soggetti che non siano inquadrabili nel così detto top management della società. L'introduzione della facoltà di scelta di regimi di amministrazione e controllo opzionali, ha esteso l'ampiezza della categoria degli apicali, contemplando in essa anche i membri del Consiglio di gestione del sistema dualistico, ex artt. 2409-*octies* e seguenti, ai quali è riservata la gestione della società, nonché i membri dell'organo amministrativo del sistema monistico, ex artt. 2409-*sexiesdecies* e seguenti del Codice civile. L'equiparazione, nei limiti della compatibilità, discende dalla previsione espressa dell'art. 223-*septies* delle norme di attuazione e transitorie di cui all'art. 9 d.lgs.6/2003.

Sempre la Riforma societaria, innovando sensibilmente la disciplina dell'attività liquidatoria delle società a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, ha attribuito ai nuovi liquidatori ampi poteri di gestione liquidatoria, combinato degli artt. 2487 e 2489 codice civile, che possono estendersi anche alla prosecuzione temporanea dell'esercizio d'impresa con finalità di conservazione del patrimonio sociale.

Anche i liquidatori ben potrebbero realizzare un reato societario tra quelli riportati all'art. 25 *ter* "*nell'interesse o a vantaggio*" dell'ente in liquidazione, come anche altre fattispecie criminose tra quelle ricomprese nei reati presupposti.

Si è evidenziata la lettera della legge prendendo in considerazione anche la posizione dei soggetti i quali, lungi da una formale investitura, esercitano in via di fatto attività di gestione e di controllo dell'ente.

È possibile **escludere dal novero dei soggetti apicali i membri del collegio sindacale**. Si tratta di un organo di vigilanza interno all'ente cui non compete anche un vero e proprio potere di amministrazione attiva, quanto invece poteri e funzioni tipicamente di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sulla correttezza dell'amministrazione, sull'adeguatezza della struttura e del funzionamento della società, nonché in talune ipotesi sul controllo contabile.

Tali prerogative sussistono in tutti e tre i regimi di amministrazione e controllo societario. Se viene esclusa per i sindaci - e gli omologhi organi di controllo endosocietario - la configurabilità di un reato presupposto che comporti la responsabilità amministrativa della società, come ad esempio, i reati societari di cui all'art. 25-*ter* come in particolare il 2621, 2622, 2631, 2635, 2638 codice civile, non può escludersi, tuttavia, un loro concorso agevolativo nel reato ex art. 110 e 115 codice penale.

Tale concorso agevolativo, in ipotesi dell'esistenza di tutti i requisiti previsti dalla giurisprudenza per la sussistenza del concorso di persone nel reato e qualora non sia configurabile in capo al soggetto

agente il ruolo di autore del reato, si può ravvisare in varie figure quali:

- l'“*amministratore di fatto*”, ovvero colui il quale non qualificato, esercita concretamente i poteri propri dell'amministratore;
- il “*socio sovrano*”, detentore di una percentuale maggioritaria del capitale tale da farne il soggetto di riferimento, esercente una assoluta preponderanza sugli altri soci e sul management;
- il “*socio tiranno*”, colui che pur non avendo la totalità della partecipazione al capitale, approfitti della propria posizione di sostanziale dominio della società, strumentalizzandola per l'esercizio della propria attività economica e gestendola, ovvero abusando dei poteri di amministrazione;
- il “*socio unico*”, nelle società unipersonale. Per effetto della riforma anche del tipo di S.p.A., nella concreta estrinsecazione dell'unico socio che è in grado di assumere ed esercitare un ruolo centrale nella vita della società, accentrando in sé ogni potere di gestione.

Relativamente ai **soggetti “sottoposti ad altrui direzione”**, ex art. 5, comma 1, lettera b) del d.lgs. 231/2001, il legislatore ha ritenuto opportuno prendere in considerazione il comportamento assunto da tali soggetti al fine del configurarsi di una responsabilità amministrativa dipendente da reato, nei confronti dell'ente. Ma in tale circostanza, al fine della sussistenza di detta responsabilità in capo all'ente, ex art. 7 del d.lgs. 231/2001, è necessario che **vengano violati gli obblighi di direzione e di vigilanza**.

I suddetti soggetti, infatti, devono essere sottoposti alla direzione od alla vigilanza dei soggetti rientranti nella categoria apicale, nei confronti dei quali hanno un rapporto di stretta dipendenza, soggiacendo al loro controllo e aderendo alle loro direttive, nell'esplicazione di un'attività prevalentemente esecutiva e limitatamente discrezionale.

Sono da considerare nella categoria dei subordinati il **Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione**, i **Preposti**, il **Medico Competente**.

I soggetti sottoposti, comunque, sono tipicamente i **dipendenti dell'impresa**, ossia coloro i quali siano legati da un rapporto di lavoro subordinato, ex artt. 2094 e 2095 c.c., ma anche coloro i quali, non avendo un rapporto di dipendenza, siano comunque in posizione di subalternità alla direzione e controllo del vertice societario, come ad esempio i **collaboratori coordinati e continuativi**.

Nella prima categoria devono ritenersi ricomprese le varie e nuove tipologie di rapporto introdotte dalla c.d. Legge Biagi e dalle successive modifiche, quali: **il rapporto di lavoro intermittente; il lavoro ripartito, il part time, il contratto di inserimento**. Tali figure, sebbene limitino e circoscrivano l'efficacia del rapporto entro ambiti temporali limitati e condizionati, sembrano produrre comunque l'effetto dell'inserimento, anche se temporaneo, del soggetto nell'organizzazione dell'ente collettivo, nonché della sottoposizione dello stesso ai doveri ed alle obbligazioni proprie del rapporto di subordinazione. Lo stesso vale per i dipendenti distaccati presso altra impresa, anche in un contesto di gruppo societario, allorché per la durata della permanenza siano stabilmente inseriti nell'organizzazione del distaccatario ed in essa operino.

Quanto alla collaborazione coordinata e continuativa, dalla Legge Biagi riqualificata come “*lavoro a progetto*”, gli articoli 61 e seguenti sebbene dispongano e tutelino l'autonomia del collaboratore nell'esecuzione della prestazione ed ammettano la contemporanea attività a favore di più

committenti, trovano nel presupposto della necessaria esistenza di un progetto/programma del committente, la ragione della riconduzione di tale nuova figura alla categoria del sottoposto ad altrui direzione. Sono altresì da considerare i rapporti di collaborazione continuativa e coordinata precedentemente qualificati di natura subordinata, come anche i nuovi per i quali manchi l'individuazione di uno specifico progetto/programma di lavoro.

Deve ritenersi chiarita l'inclusione nella categoria dei “sottoposti” della figura dell'agente, art. 1742 del codice civile, che intrattiene uno stabile e continuativo rapporto di collaborazione con l'ente e sia comunque soggetto al potere di direzione di questo.

Analoga situazione di soggezione a direzione e controllo si può riscontrare nei rapporti di franchising e di concessione di vendita ove il *francisor* ed il concedente hanno il potere di dirigere e controllare, per l'intera durata del rapporto, l'attività del loro preposto.

Si è detto come anche per i sottoposti, il d.lgs. 231/2001, in particolare con riferimento all'art. 7 come per gli apicali, l'art. 6 definisca specifiche condizioni di riferibilità del fatto di reato all'ente, ai fini della sua imputazione di responsabilità amministrativa. La Corte di Cassazione esclude la responsabilità da reato dell'ente qualora i soggetti indicati dall'art. 5 comma 1, lett. a) e b) abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, in quanto ciò determina il venir meno dello schema di immedesimazione organica e l'illecito commesso, pur tornando a vantaggio dell'ente, non può più ritenersi come fatto suo proprio, ma un vantaggio fortuito, non attribuibile alla volontà della persona giuridica (cfr. Cassazione penale, sez. I, 26/06/2015, n. 43689).

3. Reati presupposto della responsabilità dell'ente

Nella formulazione iniziale il Decreto (artt. 24-25) prevedeva quali reati “presupposto” della responsabilità dell'Ente le seguenti fattispecie:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.); truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1, n. 1 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

È il primo gruppo di reati originariamente individuato dal d.lgs. 231/2001 (artt. 24 e 25).

L'art. 24 rinvia ad una serie di ipotesi delittuose previste dal codice penale. Dalla commissione di tali delitti, da parte dei soggetti funzionalmente legati all'ente, conseguono sanzioni di tipo pecuniario ed interdittivo per lo stesso.

In specie, si tratta dei delitti previsti agli artt.: 316 *bis* c.p., “malversazione di erogazioni pubbliche”;

316 *ter* c.p., “indebita percezione di erogazioni pubbliche”; art. 640 comma II numero 1), “truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico”; 640 *bis* c.p., “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”; 640 *ter*, “frode informatica”.

Tali delitti sono caratterizzati, soprattutto, dalla commissione di una condotta fraudolenta nei confronti dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità Europea, finalizzata ad ottenere indebitamente erogazioni di somme di denaro o finanziamenti. *La ratio* dell'estensione della responsabilità in capo alla persona giuridica, per tali categorie di reati, trova fondamento nel fatto che le condotte illecite in oggetto sono strettamente connesse all'esercizio di un'attività imprenditoriale, soprattutto in virtù di molteplici incentivi finanziari previsti dallo Stato o dall'Unione Europea per chi esercita attività d'impresa. Al fine di disincentivare la commissione delle fattispecie in oggetto e garantire la correttezza degli interventi a sostegno del mercato, l'art. 24 co. II prevede un aggravamento della sanzione qualora dal compimento del reato sia derivato all'ente un profitto di rilevante entità, ovvero sia stato cagionato all'ente pubblico un danno di particolare gravità.

L'art. 25 del d.lgs. 231/2001 dispone una serie di fattispecie delittuose, previste nel capo del codice penale dedicato ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, dalla commissione delle quali può derivare la responsabilità in capo all'ente, in specie: art. 317 c.p., “concussione”; art. 318 c.p., “corruzione per l'esercizio della funzione”; art. 319 c.p. “corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”; art. 319 *ter* c.p., “corruzione in atti giudiziari”; art. 319 *quater*, “induzione indebita a dare o promettere utilità”; art. 321 c.p., “pene per il corruttore”; art. 322 c.p., “istigazione alla corruzione”.

Ai sensi degli artt. 320 e 322 *bis* l'ente risponde per tali delitti anche quando siano stati posti in essere da un incaricato di pubblico servizio o da un soggetto istituzionale della Comunità Europea.

Infatti, i delitti in oggetto sono tutti reati propri, per la sussistenza dei quali è necessario che il soggetto attivo del reato abbia la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, italiano o estero, o che abbia una delle qualifiche di cui all'art. 322 *bis* c.p..

Successivamente il novero dei reati presupposto è stato progressivamente ampliato; di seguito sono riportati i vari provvedimenti legislativi con i riferimenti ai reati presupposto che possono interessare LA.Ri.T. a.r.l.

La legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro”, ha integrato, con l'art. 25-*bis*, le fattispecie dei reati previsti dal decreto:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di

valori di bollo (art. 460 c.p.);

- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

Il riferimento è volto a fattispecie quali falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, previsti dall'art. 25 *bis* del Decreto e introdotti dalla legge 23 Novembre 2001, n. 409, rubricato "*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*", in specie: artt. 453 e 455 c.p. "falsificazione di monete, spendita o introduzione nello Stato con o senza concerto"; art. 454 c.p., "alterazione di monete"; art. 459 c.p., "falsificazione di valori da bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione degli stessi"; artt. 460 e 461 c.p., "falsificazione di carta filigranata"; art. 457 c.p., "spendita di monete falsificate ricevute in buona fede"; art. 464 c.p., "uso di valori da bollo contraffatti o alterati"; art. 473 c.p., "contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni"; art. 474 c.p., "introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi". Il legislatore del 2009, con la legge n. 99, ha introdotto l'art. 25 *bis l* all'art. in commento, che, sotto la rubrica "*Delitti contro l'industria e il commercio*" prevede le seguenti fattispecie di reato: art. 513 c.p., "turbata libertà dell'industria o del commercio"; art. 513 *bis* c.p., "illecita concorrenza con minaccia o violenza"; art. 514 c.p., "frodi contro le industrie nazionali"; art. 515 c.p., "frode nell'esercizio del commercio"; art. 516 c.p., "vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine"; art. 517 c.p., "vendita di prodotti industriali con segni mendaci"; art. 517 *ter* c.p., "fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale"; art. 517 *quater* c.p., "contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".

L'art. 3 del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel decreto il successivo art. 25-*ter*, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei seguenti reati societari:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c., commi 1 e 2);
- impedito controllo (art. 2625 c.c. comma 2);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni su azioni o quote sociali (art. 2628 c.c.);
- operazioni in giudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis*), introdotto dall'art. 31 della l. 28 dicembre 2005 n. 262;
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c., commi 1 e

2).

Il D. Lgs. 11 Aprile 2002, n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa degli enti anche a determinati reati societari. In particolare, l'art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001 stabilisce i reati societari dai quali può scaturire la responsabilità per l'ente e le sanzioni applicabili per lo stesso in ipotesi di commissione dei reati in oggetto:

“a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

*c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'art. 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote [*lettera abrogata dall'art. 12, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69];*

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'art. 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'art. 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'art. 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'art. 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'art. 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'art. 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'art. 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'art. 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'art. 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'art. 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggrottaggio, previsto dall'art. 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'art. 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'art. 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote;

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo."

Occorre menzionare, altresì, tra i reati societari presupposto: art. 173 bis d.lgs. 58/1998, "falso in prospetto"; art. 27 d.lgs. 39/2010, "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione".

L'art. 3 legge 14 gennaio 2003 n. 7 (ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) ha inserito nel d. lgs. n. 231, l'art. 25-*quater*, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla realizzazione dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

La legge 11 agosto 2003 n. 228, in vigore dal 7 settembre 2003, ha inserito nel D. Lgs. n. 231 del 2001 l'art. 25 *quinquies* con il quale si è inteso estendere l'ambito della responsabilità amministrativa degli enti anche ai seguenti reati:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

La legge 18 aprile 2005, n. 62 ha inserito nel D.Lgs. 231 l'art. 25 *sexies* (*Abusi di mercato*), prevedendo una responsabilità dell'ente in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II del testo unico di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (artt. 184 e 185).

La legge 9 gennaio 2006, n. 7, ha introdotto l'art. 25 *quater* I, prevedendo la responsabilità dell'ente per l'ipotesi prevista all'art. 583 bis del c.p. (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*).

La legge 16 marzo 2006, n. 146 ha esteso la responsabilità degli enti ai c.d. reati transnazionali. Nella lista dei reati-“presupposto” sono entrate a far parte ipotesi connotate dal carattere della “transnazionalità”, come definito dall'art.3, aventi ad oggetto la commissione dei reati : gli artt. 416 (*Associazione per delinquere*), 416 *bis* (*Associazione di tipo mafioso*), 377 *bis* (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*), 378 (*Favoreggiamento personale*) del codice penale; l'art. 74 DPR 9.10.1990, n. 309 (*Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*), all'art. 12, comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 del d. lgs. 25.7.1998, n. 286 (*Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*).

La legge 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto l'art. 25 *septies* (modificato successivamente dall'art. 300 del d. lgs. 30.4.2008, n. 81) che contempla le fattispecie di *Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime* (art.589, 590 c.p.), *commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro*.

Il D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 ha previsto, con l'aggiunta di un apposito art. 25-*octies* al D.Lgs. 231 del 2001, una responsabilità dell'ente anche per i reati di cui agli artt.:

- 648 c.p. (*Ricettazione*);
- 648 *bis* c.p. (*Riciclaggio*);
- 648 *ter* c.p. (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*).

La finalità del legislatore è stata quella di introdurre regole più ampie a tutela del sistema finanziario mediante misure di adeguata verifica dei titolari effettivi delle transazioni, graduate in base al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Come si è detto, successive riforme normative hanno esteso le categorie di reato previste dal “sistema 231”, dalle quali può derivare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in specie: art. 24 *bis*. *Questa disposizione è stata oggetto di aggiornamento con la Legge 90/2024*, nota come Legge sulla Cybersecurity, che contiene disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e dei reati informatici.

La legge 18 marzo 2008, n. 48 ha ulteriormente ampliato il novero dei c.d. reati “presupposto”, prevedendo all'art. 24 *bis* le ipotesi di falsità in atti riguardanti i documenti informatici secondo la nozione offerta dall'art. 491 *bis* del codice penale; in particolare:

- art. 482 c.p. (*Falsità materiale commessa dal privato*);

- art. 483 c.p. (*Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*);
- art. 484 c.p. (*Falsità in registri e notificazioni*);
- art. 486 (*Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato*);
- art. 487 (*Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico*);
- art. 488 (*Altre falsità in foglio firmato in bianco*);
- art. 489 (*Uso di atto falso*);
- art. 490 (*Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri*).

La medesima legge ha esteso la responsabilità dell'ente anche ad alcune ipotesi di reati informatici contenuti nel codice penale. In particolare:

- art. 615 ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico);
- art. 615 quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)
- art. 615 quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico);
- art. 617 quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche);
- art. 617 quinquies c.p. (Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche);
- art. 635 bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici);
- art. 635 ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità);
- art. 635 quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici);
- art. 635 quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità);
- art. 640 quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica).
- art. 629, comma 3 c.p. "Estorsione aggravata con strumenti informatici";
- art. 635 quater 1 "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;

In considerazione dell'attività svolta dalla Società nell'ambito dei servizi diagnostici e sanitari, assumono particolare rilevanza i rischi connessi all'utilizzo dei sistemi informatici per la gestione dei dati clinici e sanitari, nonché dei sistemi interoperabili con il **Fascicolo Sanitario Elettronico** (FSE). La Società adotta pertanto misure organizzative, tecniche e procedurali finalizzate a garantire la sicurezza dei sistemi informativi, la corretta gestione delle credenziali di accesso, la tracciabilità delle operazioni effettuate dagli utenti autorizzati, la protezione dei dati sanitari trattati e la prevenzione di accessi abusivi, alterazioni, cancellazioni o divulgazioni non autorizzate delle informazioni.

La legge 15 luglio 2009 n. 94 ha inserito l'articolo 24 *ter* (delitti di criminalità organizzata), prevedendo la sanzione da trecento a mille quote e la sanzione interdittiva.

La legge 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito l'articolo 25 *novies* (delitti in materia di violazione del diritto di autore) che prevede l'applicazione di sanzione pecuniaria fino a 500 quote e interdittiva nel caso di commissione dei delitti di cui agli art. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941 n. 633.

La legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto l'articolo 25 *decies* (induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) prevedendo la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 ha introdotto l'articolo 25 *undecies* riguardante i reati ambientali; in relazione all'attività del laboratorio, nel presente modello sono stati presi in considerazione i reati di cui alla seguente normativa richiamata dall'articolo in argomento:

● D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152

- Art. 137 comma 11 relativo alle sanzioni penali previste per chiunque non osservi i divieti di scarico dei reflui previsti dagli artt. 103 e 104;
- Art. 255-bis "Abbandono di rifiuti non pericolosi" relativo al deposito e all'abbandono di rifiuti ovvero all'immissione dei rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee;
- Art. 255-ter "Abbandono di rifiuti pericolosi" relativo al abbandono o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee; al co.3 prevede una responsabilità specifica per imprese e responsabili degli enti
- Art. 256 comma 6 relativo al deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi;
- Art. 257 comma 1 relativo all'inquinamento del suolo, sottosuolo e delle acque superficiali;
- art. 258 commi 1 e 2 relativi all'obbligo di comunicazione di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per il carico e scarico dei rifiuti speciali;
- Art. 261 comma 1 relativo alla gestione degli imballaggi da parte degli utilizzatori
- (D. lgs. 3 dicembre 2010 n. 205, art. 39 relativo all'applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), così come modificato dall'art. 25-undecies del d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121.). Sostituito definitivamente nel 2026 dal sistema RENTRI.

● D.Lgs. 2 settembre 2020 n. 116 ha introdotto il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI, un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

Il D.Lgs. del 16 luglio 2012 n. 109 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) amplia ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare":

Il reato presupposto è quello di cui all'articolo 22, comma 12 e 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286 che stabilisce che: "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

La Legge 6 novembre 2012 n.190 pubblicato sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) relativa alla modifica degli artt. 25 e 25 ter del D.lgs. 231/2001 in ordine alla commissione del reato di corruzione tra privati.

La Legge 15 dicembre 2014 n.186 pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17 dicembre 2014) recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, disposizioni per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale e disposizioni in materia di autoriciclaggio. La norma apporta modifiche all'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, introducendo tra i reati presupposto quello di cui all'art. 648-ter.1 c.p. (Autoriciclaggio).

La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), la quale ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.

La legge 27 maggio 2015 n. 69 (G.U. n.124 del 30-5-2015) che - all'articolo 12 - ha introdotto

“modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari”.

Decreti legislativi 15 gennaio 2016, n. 7 e 8 (GU n.17 del 22-1-2016) Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67 e disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Il Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125 Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. Le modifiche apportate riguardano gli articoli del Codice Penale relativi ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, di cui all'art. 25-bis del D. Lgs. 231.

La Legge 17/10/2017 n. 161 ha introdotto modifiche all'art. 25-duodecies del decreto 231 relativamente all'ammontare delle sanzioni pecuniarie ed alla previsione della sanzione interdittiva in caso di condanna.

La Legge 18/10/2017 in materia di whistleblowing ha introdotto disposizioni in ordine alla tutela dei soggetti che segnalano irregolarità o reati dei quali siano venuti a conoscenza.

Il D. lgs. n. 135 del 14/12/2018 ha soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI di cui all'art. 188-ter del D. Lgs. 152/06.

La legge n. 3 del 9/01/2019 ha ampliato il novero dei reati previsti dall'art. 25 bis del decreto 231/2001, inserendovi il reato di “traffico di influenze illecite”, di cui all'art. 346 bis del codice penale modificato.

Il D.L. 124/2019, come convertito con L. 157/2019, ha ampliato il novero dei reati presupposto previsti al D.Lgs. 231/2001 con un nuovo art. 25-quinquiesdecies, co. 1, inserendovi le seguenti fattispecie:

dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2, co. 1 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote), all'art. 2, co. 2-bis (sanzione pecuniaria fino a 400 quote) e all'art. 3 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote) D.Lgs. 74/2000;

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8, co 1 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote) e all'art. 8, co. 2-bis (sanzione pecuniaria fino a 400 quote), D.Lgs. 74/2000;

- occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ha d.lgs. 75/2020, ha adeguato la disciplina penale italiana alla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, in tema di **lotta contro la frode che leda gli interessi finanziari dell'Unione** (c.d. “**direttiva PIF**” – direttiva per la protezione interessi finanziari).

Intervenendo sul **d.lgs. n. 231/2001**, il decreto amplia significativamente il catalogo dei **reati presupposto**, tra cui sono inseriti il delitto di frode nelle pubbliche forniture, di frode in agricolture e di contrabbando, alcuni **delitti contro la pubblica amministrazione** (314, 316, 323) nei casi in cui da essi derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione europea, nonché alcuni **reati tributari** non compresi nella precedente riforma (l. 157/2019).

Le novelle approntate dal legislatore con il **D.Lgs. 75/2020** in materia di **responsabilità degli enti da reato tributario** si vengono a inserire proprio all'interno dell'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001, con l'introduzione di un nuovo comma 1-bis, che prevede quali ulteriori reati presupposto le fattispecie di:

- **dichiarazione infedele** ex art. 4D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 300 quote);
- **omessa dichiarazione** ex art. 5D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- **Indebita compensazione** ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote). “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori”, modificata dal D.L. 105/2023, che prevede quali ulteriori reati presupposto le fattispecie di:
 - indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (articolo 493-ter c.p.),
 - detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (493-quater c.p.),
 - frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro (640-ter c.p.).

In particolare, il primo comma del nuovo art. 25-octies.1 dispone l'applicazione:

- della sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote per il reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui all'art. 493-ter c.p.;
- della sanzione pecuniaria fino a 500 quote per il reato di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui all'art. 493-quater c.p., o per il reato di **frode informatica** di cui all'art. 640-ter c.p., nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Ulteriori sanzioni pecuniarie sono introdotte dal secondo comma del nuovo art. 25-octies 1.

In particolare, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, nell'ipotesi in cui qualsiasi altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- fino a 500 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni;
- da 300 a 800 quote se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione. All'ente che sia condannato per i delitti di cui ai menzionati primo e secondo comma, si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 D.Lgs. 231/2001: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione

dell'illecito; il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- **Il D.L. 10 agosto 2023 n. 105** ha introdotto il co 2 bis avente ad oggetto l'art 512 bis cp "Trasferimento fraudento di valori": "In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512 bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote"

L'art. 3 della Legge 9 marzo 2022, n. 22 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" introduce all'interno del D. Lgs. n. 231/2001 i nuovi art. 25-septiesdecies "*Delitti contro il patrimonio culturale*" e 25-duodevicies "*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*".

Il nuovo art. 25-septiesdecies "*Delitti contro il patrimonio culturale*", che amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta dei seguenti reati, di cui al nuovo titolo VIII-bis del Codice Penale:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-noviesp.), punito con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-deciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undeciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

Il nuovo art. 25-duodevicies "*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*", che amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta delle ulteriori fattispecie di:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexiesp.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote;
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.

L'intervento legislativo si pone infatti l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai beni mobili, attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di

reato, l'ampliamento dell'ambito di applicazione della confisca e l'inserimento di alcuni delitti contro il patrimonio culturale tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 231/2001.

La legge 82 del 6 giugno 2025 ha introdotto con l'art 8 il nuovo art 25-undecies che arricchisce il catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001. Il suddetto art ha ad oggetto i delitti contro gli animali, in particolare prevede sanzioni per le violazioni dei seguenti articoli di cui al co 1:

- Art. 544-bis cp "Uccisione di animali"
- Art. 544-ter cp "Maltrattamento di animali"
- Art. 544-quater cp "Spettacoli o manifestazione vietati"
- Art. 544-quinquies cp "Divieto di combattimento di animali"
- Art. 638 cp "Uccisione o danneggiamento di animali altrui"

Per tutti i suddetti delitti si applicano sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni, come previsto dell'art 9 co 2 del d.lgs. 231/2001.

Il D.Lgs 21 aprile 2026 n. 81., in attuazione della Direttiva UE 2024/1203, ha apportato ulteriori modifiche all'art 25 undecies in relazione ai reati ambientali. In particolare, in attuazione degli artt. 6-7 della direttiva, è stato introdotto l'art 452 bis.1 c.p. rubricato "Commercio di prodotti inquinanti", il quale ha apportato le seguenti modifiche all'art 25 - undecies:

- co 1 lett. a), introduzione del nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti di cui all'art. 452-bis 1
- co 1 lett. b) è stato ampliato l'importo massimo (da 900 a 1.200 quote) della sanzione pecuniaria prevista per il disastro ambientale.

E' inoltre disposto l'inserimento all'art 25-undecies di due ulteriori commi dopo il comma 1-bis:

- il comma 1-ter) che introduce la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote per i nuovi reati di cui agli art. 4 "Produzione e commercio di sostanze ozono lesive" e art. 5 "Produzione e commercio di gas a effetto serra" del decreto legislativo 81/2026
- il co 1-quater) introduce l'aumento delle sanzioni pecuniarie *"per i delitti aggravati ai sensi degli articoli 452-bis, secondo, terzo e quarto comma, 452-bis.1, secondo, terzo e quarto comma, e 452-quater, terzo comma, del codice penale, le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 sono aumentate di un terzo. Il medesimo aumento si applica per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 452-sexiesdecies, primo comma, n. 1, del codice penale"*.

Con quest'ultimo intervento legislativo si è, quindi, ulteriormente ampliato il catalogo delle fattispecie che danno corso alla responsabilità amministrativa da reato (sezione terza del decreto legislativo 231/2001) che risultano oggi essere le seguenti:

Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati;

Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata;

Art. 25. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso

d'ufficio;

Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;

Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio;

Art. 25-ter. Reati societari;

Art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

Art. 25-quater.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;

Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale;

Art. 25-sexies. Abusi di mercato;

Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

Art. 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;

Art. 25-octies.1. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;

Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;

Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;

Art. 25-undecies. Reati ambientali;

Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

Art. 25-terdecies. Razzismo e xenofobia;

Art. 25-quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;

Art. 25-quinquiesdecies. Reati tributari (dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2, co. 1, all'art. 2, co. 2-bis e all'art. 3 D.Lgs. 74/2000; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8, co. 1 e all'art. 8, co. 2-bis D.Lgs. 74/2000; occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 D.Lgs. 74/2000; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 D.Lgs. 74/2000);

Art. 25-sexiesdecies. Contrabbando;

Art. 25-septiesdecies. Delitti contro il patrimonio culturale;

Art. 25-duodevicies. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Art. 25-undevicies. Delitti contro gli animali.

4. Apparato sanzionatorio

L'apparato sanzionatorio a disposizione del giudice penale è assai articolato. Si prevedono, infatti:

- 1) sanzioni pecuniarie,
- 2) sanzioni interdittive;
- 3) confisca;
- 4) pubblicazione della sentenza.

La **sanzione pecuniaria** costituisce la sanzione fondamentale e indefettibile, applicabile in relazione a tutti gli illeciti dipendenti da reato.

L'ammontare della stessa è compresa tra € 25.822,24 ed € 1.549.370,70.

Il criterio commisurativo, indicato dalla legge delega n. 300 del 2000, impone di tenere conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Con riferimento alla fase commisurativa, la legge delega sembra propendere, a prima vista, in favore del tradizionale sistema "*a somma complessiva*".

In questo contesto, la commisurazione dovrebbe avvenire secondo i parametri dettati dall'art. 11 della legge 689/1981, integrati dal riferimento all'entità dei proventi ricavati dal reato e, soprattutto, dalle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente che costituisce un aspetto irrinunciabile e fondamentale della disciplina, se si vuole evitare il rischio di rendere inefficace la sanzione.

Il sistema "*per quote*" previsto dal Decreto prende atto dell'impossibilità di riprodurre la soluzione delineata nel Codice penale per le pene pecuniarie (art. 133-*bis* del c.p.).

È pacifico, infatti, che, a parità di gravità complessiva di un illecito, la sanzione commisurata solo sui coefficienti individuati dal Codice penale per le pene pecuniarie potrebbe risultare estremamente gravosa, fino al limite della non sopportabilità economica, per un ente di piccole dimensioni, e rivelarsi per contro inefficace nei confronti di un ente di grandi dimensioni, munito di ragguardevoli risorse economiche e patrimoniali.

In definitiva, la scelta effettuata dal legislatore, relativamente al modello commisurativo, è finalizzata a rendere efficace la sanzione irrogata all'ente rispetto alle sue dimensioni ed alla sua situazione patrimoniale.

Per queste ragioni il Governo ha adottato, nell'art. 10 del decreto in oggetto, un *modello commisurativo "per quote"*, che ricalca, solo in parte, il sistema dei "*tassi giornalieri*" collaudato con successo in molti paesi europei.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento.

Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37) "*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione*" (artt. 10 e 11, d.lgs. 231/2001).

Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, "*Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere*

conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato (...). Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente".

Sul versante del rapporto di *compatibilità* di un tale sistema con la delega, è agevole notare che esso rispetta i vincoli imposti da quest'ultima.

Il numero delle quote e l'importo minimo e massimo stabilito per la singola quota fanno sì che, da un lato il limite minimo di € 25.822,24 imposto dalla delega corrisponda all'importo della quota minima per il minimo numero di quote (cioè alla condanna a cento quote, in cui l'importo della singola quota viene fissato dal giudice in € 258,23); dall'altro lato, anche il limite massimo imposto dalla delega, pari a € 1.549.370.70, coincide con l'importo massimo attribuito alla singola quota, pari a € 1.549,37, moltiplicato per il numero massimo di quote irrogabili, pari a mille.

Il risultato della norma è, dunque, quello di un sistema sanzionatorio in cui la commisurazione giudiziale risulta maggiormente conformata e trasparente, che si pone in apprezzabile sintonia con le finalità della sanzione.

La legge n. 300 del 2000 ha delegato il governo a prevedere casi di riduzione della sanzione quando si è in presenza di *fatti di particolare tenuità* ovvero di *condotte riparatorie* da parte dell'ente.

La riduzione di pena per la particolare tenuità del fatto viene disciplinata nell'art. 12, comma 1, lett. a) e b).

La riduzione di pena è pari alla metà della sanzione pecuniaria che verrebbe irrogata dal giudice e la sanzione da applicare per effetto della riduzione non potrà comunque essere superiore a € 103.291,38 né inferiore ad € 10.329,14 (in coerenza con quanto si prevede nella legge delega).

La prima ipotesi di fatto tenue sussiste quando *l'autore del reato lo ha commesso nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato alcun vantaggio, oppure un vantaggio minimo* (come detto, se il reato è commesso dall'autore nell'esclusivo interesse proprio o di terzi, quest'ultimo non soggiace ad alcuna forma di responsabilità).

La particolare tenuità ha ad oggetto l'illecito dell'ente, e il suo grado di coinvolgimento minimo nell'illecito sia sul versante della colpevolezza (atteso che l'autore del reato ha agito per un interesse prevalentemente personale o di terzi), sia sul versante oggettivo (visto che nessun vantaggio, o comunque un vantaggio minimo, è stato ricavato dall'ente).

La seconda ipotesi di riduzione si fonda sulla *particolare tenuità del danno patrimoniale*. Nel comma secondo dell'art. 12, viene disciplinata una ulteriore ipotesi di riduzione di pena, legata al compimento di *condotte riparatorie*.

La riduzione va da un terzo alla metà della sanzione pecuniaria se l'ente, prima dell'apertura del dibattimento, dimostra di aver risarcito il danno e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o che comunque si è efficacemente adoperato in entrambe le direzioni.

L'integrazione dell'attenuante è condizionata all'esistenza di due requisiti:

- a) di ordine temporale, visto che l'attività riparatoria deve essere realizzata entro un determinato termine, ossia nella fase antecedente all'apertura del giudizio di primo grado;
- b) concernente la sfera delle attività riparatorie, che devono riguardare non solo il *risarcimento del danno* ma anche *le conseguenze dannose o pericolose del reato*.

La soluzione proposta nella lettera a) del comma secondo dell'art. 12 è quella di riconoscere comunque la riduzione di pena a condizione che l'ente si sia efficacemente adoperato in direzione del risarcimento e della riparazione, abbia cioè compiuto tutti gli sforzi concretamente esigibili.

Il secondo caso di riduzione della sanzione, da un terzo alla metà, opera a beneficio dell'ente che, prima del giudizio, *abbia adottato e reso operativi i modelli di prevenzione del reato* disciplinati dagli articoli 6 e 7 quando questi non abbiano efficacia esimente perché adottati successivamente alla commissione del reato.

Infatti, l'adozione dei modelli organizzativi, ove efficace, è in grado di eliminare o ridurre sensibilmente il rischio derivante dalla commissione di reati.

Si prevede, infine, un'elevata diminuzione della sanzione pecuniaria dalla metà ai due terzi se concorrono il compimento delle attività risarcitorie, riparatorie e l'adozione dei modelli di prevenzione dei reati.

In tutti i casi di riduzione della sanzione previsti dall'art. 12, la sanzione pecuniaria non potrà comunque essere inferiore ad euro 10.329,14.

Relativamente alle **sanzioni interdittive** disposte dall'art. 13 del menzionato decreto legislativo, le stesse si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste all'interno del testo normativo, in conformità al principio di legalità mutuato dal diritto penale e stabilito dall'art. 2 del disposto normativo in oggetto. Tali sanzioni consistono:

- nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché possano essere comminate, occorre, oltre alla suddetta previsione espressa di legge, che ricorra almeno una delle condizioni di cui all'art. 13, d.lgs. 231/2001, ossia che *“l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”*; ovvero *“in caso di reiterazione degli illeciti”* (commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è esclusa dal fatto che l'ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'art. 17, d.lgs. 231/2001 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *“l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”*;

- *“l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*
- *“l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.*

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14, d.lgs. 231/2001).

La disposizione dell’art. 83 del d.lgs. 231/2001, disciplina un fenomeno di convergenza di sanzioni interdittive. Il fenomeno è legato alla possibile applicabilità di sanzioni interdittive stabilite da leggi speciali nei confronti dell’ente in presenza di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti nel decreto legislativo.

La norma dell’art. 83, segnatamente il primo comma, stabilisce che nei confronti degli enti si applicano solo le sanzioni previste dal decreto legislativo, come legge successiva che introduce la *“nuova”* disciplina organica della responsabilità sanzionatoria degli enti, destinata perciò a prevalere sulle diverse disposizioni della legislazione speciale.

La disposizione del secondo comma contempla il caso in cui, per effetto della commissione dell’illecito da parte dell’ente, quest’ultimo abbia già risentito dell’applicazione di sanzioni amministrative di identico o analogo contenuto rispetto a quelle irrogate dal giudice penale che accerta la responsabilità dell’ente.

In questo caso, la norma stabilisce che la durata della sanzione già sofferta dovrà essere computata ai fini della determinazione della durata della sanzione interdittiva dipendente da reato, irrogata dal giudice penale.

Con l’art. 23, ottemperando al disposto di cui alla lettera p) dell’art. 11 della delega, si introduce una nuova fattispecie penale, la quale consiste nella **violazione degli obblighi o dei divieti inerenti alle sanzioni interdittive**, anche se applicate in via cautelare durante il processo.

Viene prevista in ipotesi di commissione di tali violazioni la responsabilità amministrativa dell’ente, nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il reato: in questo caso, la sanzione pecuniaria irrogabile è da duecento a seicento quote; inoltre, se dal reato l’ente ha tratto un profitto rilevante si applicano nei confronti dell’ente sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate. Queste disposizioni sanzionatorie, penali e amministrative, mirano evidentemente ad assicurare l’effettività delle sanzioni interdittive.

Per non pregiudicare i livelli occupazionali oppure per non interrompere un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità svolto dall’ente, nei casi in cui ciò possa arrecare un grave pregiudizio alla collettività, l’art. 15 prevede che il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione interdittiva, che determina l’interruzione dell’attività dell’ente, possa nominare un commissario giudiziale che proseguirà l’attività dell’ente per la durata che avrebbe avuto la sanzione interdittiva. Gli eventuali utili di gestione del periodo saranno confiscati.

Affrontando il tema dell’applicazione cautelare delle misure interdittive introdotte dal D.Lgs. 231/2001, deve essere preliminarmente chiarito che si tratta di misure di natura del tutto diversa da quelle, di identica qualificazione, previste dal codice di procedura penale vigente (si fa riferimento alle misure interdittive disposte negli artt. 287-290 c.p.p., per individuare dei provvedimenti inibitori

- sempre temporanei - dell'esercizio di potestà connesse a uno stato o a una qualità della persona). Inoltre, al fine di comprendere la possibile irrogazione delle stesse da parte del giudice nel corso del procedimento volto a verificare la sussistenza della responsabilità dell'ente, è necessario effettuare una fondamentale distinzione tra prove e gravi indizi di colpevolezza (elemento indispensabile per l'applicazione di tali sanzioni in via cautelare).

Le prime qualificano elementi che, valutati dal giudice, inequivocabilmente depongono per l'effettiva sussistenza dell'illecito amministrativo nonché per la sua riferibilità all'ente e sono prodromiche all'irrogazione di una sanzione definitiva (pecuniaria o interdittiva o entrambe).

I secondi invece richiedono non una responsabilità accertata ma una probabilità di colpevolezza, alta, qualificata, ragionevole e capace di resistere a interpretazioni alternative (per le qualificazioni viene evidentemente utilizzata l'elaborazione giurisprudenziale in materia penale: cfr. Cass., SS.UU., 21 aprile 1995, Costantino e altro; Cass., SS.UU., 22.3.2000, n. 111, Audino).

Su tal punto, occorre precisare che i più recenti orientamenti giurisprudenziali superano la mera probabilità di colpevolezza, prevedendo che per disporre il sequestro preventivo dei beni di cui è obbligatoria la confisca è sufficiente – una volta che sia astrattamente possibile sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato – accertarne la confiscabilità, a prescindere, dunque, dalla sussistenza di indizi di colpevolezza e dal *periculum* richiesto per il sequestro preventivo dall'art. 321, comma 1, c.p.p. (cfr. Cassazione penale, sezione IV, 18 novembre 2014, n. 51806; Cassazione penale, sezione II, 16 febbraio 2006, n. 9829; Cassazione penale, sezione II, 16 settembre 2014, n. 41435; in senso difforme cfr. Cassazione penale, sezione VI, 31 maggio 2012, n. 34505). Essendo la responsabilità dell'ente una conseguenza del reato per il quale è stato sottoposto ad indagini un soggetto in posizione apicale all'interno dell'ente o un soggetto in posizione subordinata ma sottoposto alla direzione o vigilanza di una persona in posizione apicale, ovvero una conseguenza del reato per il quale uno dei soggetti indicati sia stato eventualmente già condannato, *l'accertamento positivo dei gravi indizi* dovrà riguardare una serie di passaggi argomentativi che coinvolgeranno sia la responsabilità penale che quella amministrativa.

Sarà, infatti, necessario **verificare in positivo**:

1. la sussistenza di gravi indizi del reato che costituisce il presupposto dell'illecito amministrativo;
2. che il fatto sia stato commesso da soggetto in rapporto qualificato con l'ente e quindi o rappresentante, amministratore, dirigente dell'ente o di una sua unità organizzativa autonoma sotto il profilo finanziario e funzionale o comunque una persona che di fatto eserciti la gestione o il controllo dell'ente; ovvero da persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti prima indicati;
3. che le persone sopra indicate non abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;
4. ove il fatto sia un reato commesso da un soggetto in posizione subordinata, che la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Sarà, inoltre, necessario **verificare in negativo**:

1. nel caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale l'addebito di omessa o insufficiente vigilanza (art. 6, comma 1, lett. c), d.lgs. 231/2001);
2. ancora nel caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale che le persone non abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
3. nel caso di reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione, che l'ente non abbia adottato

ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2).

Gli elementi ora indicati riguardano le modalità con cui si atteggia la responsabilità dell'ente secondo i canoni forniti dal decreto legislativo, nelle due diverse ipotesi di responsabilità da parte di un soggetto in posizione apicale, ovvero da parte di un soggetto sottoposto alla direzione e alla vigilanza di altri.

Il secondo presupposto indefettibile per l'applicazione di misure interdittive in via cautelare è data dalla sussistenza di fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto *il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede*.

L'applicazione anticipata delle sanzioni interdittive, si giustifica solo in presenza di un pericolo concreto di reiterazione degli illeciti da parte dell'ente, al fine di paralizzare o ridurre l'attività di quest'ultimo quando la prosecuzione dell'attività possa agevolare la commissione di altri reati. La durata delle stesse sanzioni può coincidere con quella della corrispondente sanzione applicata con la sentenza di condanna per l'ente, ma non può comunque superare i 16 mesi (art. 51, comma 3, d.lgs. 231/2001).

In ogni caso la misura interdittiva applicata in via cautelare si computa, quanto a durata, nel periodo complessivo delle sanzioni interdittive applicate in via definitiva (art. 51, comma 4, d.lgs. 231/2001). La durata decorre sempre dalla notifica dell'ordinanza.

Istituto di nuova previsione è la **sospensione** di tali misure (art. 49 d.lgs. 231/2001), che viene discrezionalmente disposta (dal giudice che procede) se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti a cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive. La **revoca** di misure cautelari (art. 50, comma 1, d. lgs. 231/2001) viene mutuata, dalle misure cautelari personali (art. 299 c.p.p.).

In generale è prevista la possibilità di **appello** del pubblico ministero (impugnazioni art. 52 d.lgs. 231/2001) e dell'ente (per mezzo del suo difensore) contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari con contestuale indicazione dei motivi. Sull'appello decide in composizione collegiale il tribunale del capoluogo di provincia nell'ambito della quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento. L'appello non ha efficacia sospensiva del provvedimento. Il procedimento si svolge in camera di consiglio. L'autorità che procede deve trasmettere al tribunale, entro il giorno successivo alla richiesta, l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. La decisione deve intervenire nei 20 giorni dalla ricezione degli atti.

Contro il provvedimento del tribunale il pubblico ministero e l'ente (sempre per mezzo del difensore) possono proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge.

Gli articoli 53 e 54 del decreto legislativo sono dedicati rispettivamente al **sequestro preventivo** e al **sequestro conservativo**.

Il primo è consentito sul prezzo o sul profitto del reato.

Sembra che il sequestro preventivo sia preordinato ad evitare la sottrazione o la dispersione delle cose di cui è consentita la confisca, all'esito dell'accertamento dell'illecito, con sostanziale attribuzione al termine "preventivo" di una prevalente valenza temporale con esclusione di ogni scopo inibitorio sulla commissione di altri reati o sull'aggravamento delle conseguenze del primo. Il

sequestro può essere disposto in via d'urgenza da parte del pubblico ministero ovvero da parte della polizia giudiziaria (sui poteri della quale non è contenuta alcuna specifica disposizione nel decreto), con previsione di successiva convalida da parte del giudice ed emissione di decreto di sequestro nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta di convalida proveniente dal pubblico ministero. Quest'ultimo deve richiedere la convalida nelle quarantotto ore dall'emissione del decreto, se lo ha emesso personalmente, e nelle quarantotto ore dalla ricezione del verbale se il sequestro è stato operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria.

Il sequestro diviene inefficace in caso di inosservanza dei termini indicati o comunque se il giudice non emette l'ordinanza di convalida nei dieci giorni dalla ricezione degli atti. Avverso il decreto di sequestro è possibile il riesame.

Sul punto è richiamata integralmente la disposizione del Codice di Procedura Penale vigente in tema di riesame del sequestro preventivo.

Il riesame è quindi proponibile dall'ente, dal suo difensore, dalla persona a cui le cose sono state sequestrate e da quella che avrebbe diritto alla sua restituzione.

L'art. 54 del decreto fissa il presupposto del sequestro conservativo nella fondata ragione di credere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

L'iniziativa della richiesta appartiene al pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito.

I beni sui quali è possibile applicare un vincolo di indisponibilità possono essere beni mobili o immobili dell'ente, somme o cose allo stesso dovute.

Ulteriore sanzione prevista dal Legislatore in ipotesi di sussistenza in capo all'ente della responsabilità amministrativa dipendente da reato è la **confisca**.

Infatti, ai sensi dell'art. 19, d.lgs. 231/2001, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca – anche per equivalenti – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La *confisca*, si atteggia a sanzione principale e obbligatoria, e viene configurata sia nella sua veste tradizionale, che cade cioè sul prezzo o sul profitto dell'illecito, sia nella forma "per equivalente", in vista di una più efficace azione di contrasto contro la criminalità del profitto.

La confisca "*tradizionale*" colpisce il prezzo del reato, costituito dalle cose, dal denaro o da altre utilità date o promesse per determinare o istigare alla commissione del reato, e il profitto del reato, da intendersi come una conseguenza economica immediata ricavata dal fatto di reato.

La **confisca "per equivalente"**, già conosciuta nel nostro ordinamento, ha invece ad oggetto somme di denaro, beni o altra utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Essa opera, ovviamente, quando non è possibile l'apprensione del prezzo o del profitto con le forme della confisca tradizionale e permette così di evitare che l'ente riesca comunque a godere illegittimamente dei proventi del reato ormai indisponibili per un'apprensione con le forme della confisca ordinaria.

Secondo l'impostazione del nostro codice penale, la confisca è compresa nel novero delle misure di sicurezza patrimoniali. La stessa ha come presupposto la "pericolosità del soggetto", nel caso in esame è da intendersi come pericolosità reale, della cosa in sé o, tutt'al più, della "influenza" che la *res* può avere sulle motivazioni psicologiche del soggetto.

Questa interpretazione ha agevolato, le previsioni di confisca in relazione ai reati economici, ove la posizione dell'autore individuale del reato non ha un ruolo rilevante in tema di sanzioni da applicare alla persona giuridica.

È necessario, in conclusione, evidenziare un altro passaggio davvero nuovo rispetto alla disciplina tradizionale della confisca: il comma 5 dell'art. 6 prevede l'ablazione del profitto, anche per equivalente, che l'ente ha tratto dal reato persino nell'ipotesi di una intervenuta sentenza di esclusione della sua responsabilità.

Le ragioni della disposizione legislativa devono rinvenirsi nell'esigenza sostanziale di evitare un "arricchimento" della persona giuridica generato da un'attività illecita.

Inoltre, l'art. 18 del suddetto decreto legislativo prevede le altre sanzioni applicabili nei confronti dell'ente, tra cui la *sanzione della pubblicazione della sentenza di condanna*. Tale sanzione, può essere applicata dal giudice quando l'ente soggiace all'irrogazione di una sanzione interdittiva: dunque, nelle ipotesi più gravi che ben possono legittimare un interesse del pubblico alla conoscenza della condanna.

L'esecuzione della sanzione della pubblicazione della sentenza che riconosce la responsabilità dell'ente è regolata dalle stesse norme previste dal codice penale per l'esecuzione dell'omologa pena accessoria (art. 76 c.p.).

Infatti, la pubblicazione è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione e si osservano le disposizioni dell'art. 694, commi 2, 3 e 4, c.p.p.

5. Modello di Organizzazione, gestione e controllo: contenuti ed effetti ai fini dell'esonero della responsabilità

In base all'art. 6 del Decreto, l'esonero dalla responsabilità consegue alla prova da parte dell'Ente della sussistenza dei requisiti che seguono:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Il contenuto del Modello organizzativo (d'ora in avanti anche "Modello") deve rispondere alle seguenti esigenze, anch'esse indicate nel decreto (art.6):

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Come anticipato, l'art. 7 dispone che *“nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”,* specificandosi che, *“in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

In particolare, al terzo comma si stabilisce che *“il Modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio”*.

Si precisa ulteriormente che l'efficace attuazione del Modello richiede, da una parte *“una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività”* e, dall'altra, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. Da ultimo, l'art. 30 del d. lgs. n.81 del 2008 prevede, con specifico riferimento alla responsabilità dell'Ente *ex art. 25 septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)* del d. Lgs. 231 del 2001 che il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, si precisa che tale Modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di siffatte attività, dovendo in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta,

un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. Al quarto comma del medesimo articolo, poi, si chiarisce che il Modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

6. Necessità di istituire un Organismo di vigilanza: caratteri tipici

Quale ulteriore adempimento ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente, l'art. 6 comma 1 lett. b) del Decreto prescrive l'istituzione di un Organismo di vigilanza (d'ora in avanti anche OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, a cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone altresì l'aggiornamento.

Allo scopo di assicurare una maggiore efficacia nel controllo, LA.RI.T. a.r.l. ha ritenuto di assegnare all'Organismo prescelto un campo di azione generalizzato, demandandogli il compito di vigilare sull'osservanza del Modello sia da parte del Personale che riveste posizioni apicali sia da parte dei sottoposti.

I poteri di iniziativa e di controllo attribuiti all'Organismo sono da intendersi esclusivamente preordinati alla verifica dell'effettiva osservanza da parte dei soggetti (apicali e sottoposti) delle specifiche procedure stabilite nel Modello e non vi è, pertanto, alcuna interferenza con i poteri di gestione attribuiti all'organo amministrativo.

CAPO II

- **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**
- **FINALITÀ E ANALISI PRELIMINARE DEI RISCHI**

1. La Società

LA.RI.T soc. cons. A.r.l., con sede in Via Villa Rosina 31F-33F Trapani, si propone di operare nel campo della sanità e di quant'altro ad essa attinente sia in Italia che all'estero, e più precisamente: la società ha per oggetto l'installazione e la gestione di centri medici specialistici per la cura della persona. In particolare analisi cliniche.

Per l'esecuzione dei servizi la società potrà avvalersi di soggetti qualificati sia persone fisiche che società, italiane ed estere.

LA.RI.T soc. cons. A.r.L. è iscritta alla Camera di Commercio del 21/04/2024 con Numero 166683/2024 ed il suo codice ATECO è 86.90.12. Il laboratorio svolge attività di installazione e gestione di centri medici specialistici per la cura della persona.

Per quanto di sua competenza, il laboratorio si impegna a richiedere ai propri Partner l'osservanza sia del Codice Etico sia del presente Modello Organizzativo (Parte Generale, parte Speciale, Codice Etico e Procedure Operative Standard) con l'adozione del Modello.

Gli Organi della società sono:

- l'Assemblea;
- Il CdA;
- Il Personale

A) L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano della società.

L'Assemblea Generale – ordinaria e straordinaria – è costituita dai soci aventi diritto al voto. L'Assemblea Generale ordinaria è convocata una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano.

Spetta all'Assemblea generale ordinaria:

- approvare il bilancio dell'esercizio;
- nominare le cariche sociali;
- determinare il compenso degli Amministratori;
- deliberare sugli oggetti attinenti la gestione della società riservati alla sua competenza dalla legge o dallo statuto e sottoposti all'esame degli Amministratori e dei soci.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta l'Amministratore lo reputa opportuno e negli altri casi previsti dalla legge. Essa delibera sulle seguenti materie:

- modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- nomina e indica i poteri dei liquidatori;
- materie riservate ad essa per legge.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'Amministratore nella sede sociale e anche altrove, ai sensi dell'art. 2484 C.C.

Il diritto di voto in assemblea è regolato dall'articolo 2485 C.C.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea con atto di delega scritta, anche in calce alla scheda di ammissione, purché delegati non siano né Amministratori, né Sindaci, né dipendenti della società, né altri soggetti di cui all'art. 2372 C.C.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del CdA e, in caso di sua assenza o impedimento, dal socio che verrà designato dall'assemblea che si riunisce.

Il Presidente è assistito da un Segretario da lui nominato. L'assistenza del segretario non è necessaria

quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Per la regolare costituzione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria, così come per la validità delle deliberazioni, valgono le norme di legge previste dall'art. 2486 C.C.

B) Consiglio di amministrazione e Presidente CdA

La società è amministrata dal CdA il quale potrà delegare tutti o parte dei propri poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad uno o più Consiglieri delegati.

Il CdA è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta e, particolarmente, sono a lui riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci. A titolo esemplificativo può:

- acquistare, vendere, permutare mobili, immobili e diritti, partecipare ad altre aziende o società costituite o costituende, anche sotto forma di conferimenti, rilevare ed assumere in gestione o in lavorazione stabilimenti o macchinari di proprietà di terzi, costruire od estinguere servitù attive e passive, consentire iscrizioni ed annotazioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori delle ipoteche da responsabilità;
- compiere ed autorizzare qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, presso qualsiasi ufficio pubblico o privato, assumere e licenziare impiegati, compiere qualsiasi operazione con le Banche, stipulando i contratti di sovvenzione cessione dei crediti, anticipazioni, mutui che dovessero rendersi necessari concedendo garanzie reali o personali, prelevare allo scoperto, emettere cambiali, scontarle, girarle, protestarle, riscuotere somme a qualsiasi titolo dovute alla società, rilasciare quietanze parziali e finali di saldo, rilasciare scarichi di responsabilità, consentire cancellazioni ipotecarie, prestare fidejussioni, stipulare assicurazioni, ritirare pacchi e corrispondenze presso gli uffici postali, ferroviari, marittimi ed aerei.
- promuovere azioni, istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti e potrà deliberare su compromessi, arbitrati e transazioni;
- nominare Direttori e Procuratori determinandone i poteri;
- ha la firma sociale e la rappresentanza della società anche in giudizio.

Il CdA è presieduto da un Presidente che rappresenta l'impresa.

C) Personale

La società può assumere personale dipendente e collaboratori di lavoro autonomo, secondo le esigenze delle varie attività, al fine di migliorarne i servizi; i loro rapporti con la società sono disciplinati dalla legge vigente in materia.

L'assunzione del personale avviene nel rispetto della normativa vigente e dei contratti di categoria che regolamentano i rapporti di lavoro in ambito sanitario.

Particolare attenzione è prestata al rispetto di tutte quelle cause di incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 502/1992, dalla L. n. 662/1996, dal Decreto del Ministro della Sanità del 28.2.1997 pubblicato sulla G.U. n. 56 dell'8.3.1997, e, più in generale, dalla normativa statale e regionale in materia di

sanità e pubblico impiego.

Finalità perseguite

LA.RI.T soc. cons. A.r.L. ha costruito e consolidato la propria posizione ed immagine di eccellenza nel contesto delle strutture private che si occupano della cura ed assistenza di cittadini utenti, anche in nome e per conto del Servizio Sanitario Nazionale, in virtù di una strategia aziendale centrata sulla costante attenzione alle necessità ed esigenze dei cittadini ed alla determinazione di un positivo impatto sul Paese e sulle Comunità locali, nella consapevolezza dell'importanza del ruolo svolto per assicurare la migliore qualità della vita possibile ai propri assistiti.

Il conseguimento della certificazione ISO 9001:2015, è la prima importante tappa di un percorso di miglioramento continuo che ne ha rafforzato la posizione di eccellenza tra le strutture sanitarie private della Regione Siciliana, come dimostrano i dati relativi al numero delle prestazioni erogate ed il positivo giudizio espresso dai cittadini utenti sui diversi aspetti del servizio.

Il laboratorio è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela non solo della propria posizione ed immagine ma anche delle aspettative della compagine sociale e del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori; ha ritenuto, quindi, coerente con la propria strategia aziendale dotarsi di un modello di organizzazione e di gestione aziendale conforme ai principi sanciti nel decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001. Scopo del modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal decreto. In particolare, l'adozione del modello si propone come obiettivi:

✓ di affermare in termini espliciti che qualunque forma di comportamento illecito è fortemente condannata dal laboratorio in quanto, anche quando la società ne traesse apparentemente un vantaggio, ogni comportamento illecito è contrario, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico sociali ai quali l'azienda si ispira nell'adempimento della propria "*mission*";

✓ di determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto del laboratorio la consapevolezza di incorrere, in caso di violazione dei principi sanciti nel modello e delle disposizioni dettagliate nelle procedure ed istruzioni del sistema gestionale, in un illecito passibile di sanzioni, sia sul piano penale che su quello amministrativo

✓ di consentire all'azienda, grazie anche alla costante azione di monitoraggio delle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione delle fattispecie di reato previste dal decreto.

A tal fine, il laboratorio ha effettuato una analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volta a verificare la corrispondenza delle procedure aziendali già esistenti alle finalità previste dal Decreto e ad integrare i principi comportamentali e le procedure già adottate.

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per la definizione del proprio Modello organizzativo e di controllo, il laboratorio ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del decreto.

A seguito dell'individuazione delle attività "*a rischio*", il laboratorio ha tenuto conto, nella predisposizione del Modello Organizzativo:

- a) delle prescrizioni del decreto n. 231 del 2001, integrato dalle normative citate al punto 2 della parte prima del presente modello;
- b) della prima elaborazione giurisprudenziale formatasi (finora soprattutto in sede cautelare) circa l'individuazione dei parametri idonei per poter giungere ad un vaglio di piena adeguatezza di un Modello organizzativo;
- c) delle indicazioni contenute nelle linee guida A.I.O.P. approvate dal Ministero della Giustizia in data 25 settembre 2014.

2. Aspetti rilevanti per la definizione del Modello

Il laboratorio ai fini di quanto previsto dal Decreto ha individuato gli aspetti rilevanti per la definizione del Modello.

Tali aspetti sono così sintetizzabili:

- mappa dei processi e delle attività aziendali "*a rischio*", ossia di quelle nel cui ambito è più frequente l'astratta possibilità di commissione dei reati di cui al Decreto e, pertanto, da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi della documentazione del sistema di gestione per la qualità in vigore e definizione delle eventuali modifiche o integrazioni per una più efficace attività di prevenzione dei reati;
- progettazione e applicazione del sistema di prevenzione dei reati;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficacia e corretto funzionamento e osservanza del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo;
- elaborazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- aggiornamento periodico del Modello.

3. Attività sensibili

Con riferimento al laboratorio, le aree nel cui ambito possono, al momento dell'adozione del Modello, essere commessi i reati, riguardano essenzialmente quelle attività che comportano contatti diretti / indiretti con la PA (Rapporti con la Pubblica Amministrazione), i reati societari (Adempimenti societari), i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Adempimenti in materia di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro), i reati associativi e quelli di ricettazione, riciclaggio di denaro e da ultimo i reati ambientali ex T.U. 152/2006 e leggi collegate (Adempimenti in materia di ambiente).

L'Organismo di Vigilanza individuerà di volta in volta le attività che, a seconda dell'evoluzione legislativa e/o di mutamenti nelle attività svolte dalla Società, dovranno essere ricomprese nel novero delle ipotesi rilevanti, assicurandosi altresì che vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi.

4. Rapporti tra modello e codice etico

I comportamenti tenuti dai dipendenti ("Dipendenti") e dagli amministratori ("Amministratori"), da coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Società ("Consulenti") nonché dalle altre controparti contrattuali della Società, quali, ad esempio, "Partner" devono essere conformi alle regole di condotta previste nel Modello (di seguito le "Regole di Condotta"), finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati.

Le regole di condotta contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico adottato dalla Società come si è già anticipato in Premessa (di seguito il "Codice Etico").

Va, comunque, precisato che il Modello e il Codice Etico, seppur complementari, hanno una portata diversa;

In particolare:

- ☐ il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale, ed ha lo scopo di esprimere principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Amministratori, Consulenti e Partners;
- ☐ il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati, ed ha lo scopo di consentire all'Azienda di usufruire della esimente di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto.

In particolare, oltre a quanto specificamente previsto nei protocolli, le regole di condotta prevedono che:

- i Dipendenti, gli Amministratori, i Consulenti ed i Partners non devono porre in essere comportamenti anche solo potenzialmente idonei ad integrare le fattispecie di reato previste nel decreto;
- i Dipendenti, gli Amministratori, i Consulenti ed i Partners devono evitare di porre in essere comportamenti che possano generare una situazione di conflitto di interessi nei confronti della PA;
- è fatto divieto di procedere ad elargizioni in denaro o altre utilità nei confronti di pubblici funzionari;
- è obbligatorio il rispetto della prassi aziendale e del relativo budget per la distribuzione di omaggi e regali. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo o elargizione di altro vantaggio (quali promesse di assunzione, ecc.) a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore oppure perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico ovvero l'immagine della Società. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato al fine di consentire le relative verifiche, ed essere autorizzati dal responsabile di funzione. L'Organismo di Vigilanza effettuerà, nell'ambito

dell'esercizio dei propri poteri, controlli e verifiche sulla distribuzione di omaggi e regali;

- i rapporti nei confronti della PA e delle ASP devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano l'Azienda nei confronti della PA devono ricevere un esplicito mandato da parte della Società, sia che esso si identifichi con il sistema di responsabilità previsto dallo Statuto attualmente in essere, sia che esso avvenga per mezzo di procure speciali o sub-deleghe nell'ambito dei poteri conferiti e dell'organizzazione delle mansioni lavorative di chi rappresenta LA.RI.T soc. cons. A.r.L.;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e di supervisione nei confronti dei Dipendenti che operano con gli enti pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- i compensi dei Consulenti e dei Partner devono sempre essere stipulati in forma scritta. Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura.

Poiché il contesto aziendale è in continua evoluzione, anche il grado di esposizione della Società alle conseguenze giuridiche di cui al Decreto Legislativo 231/01 può variare nel tempo. Di conseguenza, la ricognizione e la mappatura dei rischi sono periodicamente monitorate ed aggiornate. Nel procedere agli aggiornamenti si terrà conto di fattori quali, ad esempio:

- ☐ l'entrata in vigore di nuove leggi regionali e normative di carattere generale che incidano sull'operatività di LA.RI.T soc. cons. A.r.L.;
- ☐ le variazioni degli interlocutori esterni;
- ☐ le variazioni al sistema interno di organizzazione, gestione e controllo.

Il periodico aggiornamento del Modello è "stimolato" dall'Organismo di Vigilanza. Tale Organismo opera sulla base della mappa dei rischi in essere, rileva la situazione effettiva, misura i gap esistenti tra la prima e la seconda e richiede l'aggiornamento delle valutazioni del potenziale rischio. Su tali attività di monitoraggio e proposizione e sul loro andamento ed esito, l'Organismo di Vigilanza informa e relaziona il CdA almeno una volta l'anno.

5. Il sistema integrato di prevenzione dei reati e dei fenomeni corruttivi

6.1. Il principio di integrazione

LA.RI.T. a.r.l. adotta un approccio sistematico e integrato alla prevenzione dei reati e dei fenomeni corruttivi, fondato sul riconoscimento che gli strumenti di compliance non operano in modo isolato ma costituiscono un sistema coerente e sinergico. La prevenzione dei reati e la lotta alla corruzione richiedono l'interazione coordinata di molteplici presidi organizzativi, normativi e procedurali che, pur avendo distinti fondamenti giuridici e ambiti applicativi, convergono verso il medesimo obiettivo: garantire la legalità, l'integrità e la trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale. In questa prospettiva, il presente Modello Organizzativo si raccorda strutturalmente con: il PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nella sezione dedicata ai rischi corruttivi e alla trasparenza; il sistema di whistleblowing, disciplinato dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, quale canale trasversale di segnalazione delle violazioni; il Codice di comportamento, che definisce i principi etici e le regole di condotta vincolanti per tutto il personale; il sistema disciplinare, quale presidio

dell'effettiva osservanza del Modello; il sistema di controllo interno, comprensivo dei meccanismi di governance, risk management e internal audit.

6.2. Il diverso ambito applicativo del D.Lgs. 231/2001 e della L. 190/2012

Il **D.Lgs. 231/2001** è rivolto agli enti collettivi – società, enti privati e enti pubblici economici – e introduce un regime di responsabilità amministrativa dipendente da reato per le fattispecie tassativamente elencate nel catalogo. La responsabilità sorge quando il reato-presupposto viene commesso, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da soggetti apicali o da sottoposti. L'ente che abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo idoneo prima della commissione del reato può andare esente da responsabilità. Il perimetro dei reati presupposto include fenomeni corruttivi in senso tecnico (artt. 24-25: concussione, corruzione, induzione indebita, traffico di influenze) ma anche numerose altre fattispecie penali estranee alla corruzione in senso stretto.

La **L. 190/2012** ("Legge Anticorruzione"), viceversa, si applica alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici e – per effetto dell'art. 1, comma 34, L. 190/2012 e delle Linee Guida ANAC – alle società in controllo pubblico. Essa impone l'adozione di misure organizzative di prevenzione della corruzione, la nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e – a seguito del D.L. 80/2021, conv. in L. 113/2021 – l'elaborazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nella cui sezione dedicata ai rischi corruttivi confluisce il precedente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT). A differenza del D.Lgs. 231/2001, la L. 190/2012 adotta una nozione di corruzione in senso "ampio", comprensiva non solo delle fattispecie penali tipiche di corruzione ma di qualsiasi comportamento contrario alla legge che favorisca l'interesse particolare a discapito di quello generale. Ove la normativa anticorruzione pubblicistica non trovi formale applicazione diretta alla Società, LA.RI.T. a.r.l. ha ritenuto opportuno adottarne i principi ispiratori in chiave di best practice e di presidio reputazionale rafforzato, in ragione dei frequenti rapporti intrattenuti con soggetti del Servizio Sanitario Nazionale e con la pubblica amministrazione.

6.3. Il coordinamento tra l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

L'OdV, quale organo di vigilanza sul rispetto del Modello 231, presidia la prevenzione dei reati-presupposto e verifica l'efficace attuazione dei protocolli di controllo interno. Il RPCT, nell'ambito della disciplina anticorruzione, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento del PIAO-sezione rischi corruttivi, della promozione della trasparenza e del monitoraggio delle relative misure. Pur operando nell'ambito di distinti sistemi normativi, i due organi svolgono funzioni tra loro complementari che richiedono un coordinamento strutturato, al fine di evitare duplicazioni, garantire la coerenza dei presidi adottati e assicurare una visione unitaria del rischio legale e reputazionale dell'ente.

Il coordinamento tra OdV e RPCT si sostanzia nelle seguenti forme di raccordo operativo: (i) scambi informativi periodici sulle risultanze delle rispettive attività di monitoraggio e sui rischi individuati; (ii) segnalazione reciproca delle criticità emerse che abbiano rilevanza sia ai fini del Modello 231 sia ai fini della normativa anticorruzione; (iii) allineamento nella definizione delle misure preventive relative alle aree di attività caratterizzate da sovrapposizione di rischi, in particolare nelle operazioni che coinvolgono soggetti pubblici o risorse pubbliche; (iv) raccordo nella gestione delle segnalazioni

di illecito pervenute attraverso i canali di whistleblowing, con particolare attenzione alle condotte che possano configurare ipotesi di reato-presupposto 231 e al contempo fenomeni di maladministration; (v) partecipazione congiunta, ove opportuno, alle attività di formazione del personale sui temi della compliance integrata.

6.4. Il raccordo delle attività di risk assessment

La mappatura dei rischi costituisce il nucleo metodologico comune all'intero sistema integrato di prevenzione. Ai fini del Modello 231, l'analisi del rischio-reato è finalizzata a identificare le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati-presupposto e a calibrare su tali aree i protocolli preventivi. Ai fini della normativa anticorruzione, il risk assessment è diretto a individuare i processi aziendali maggiormente esposti al rischio di corruzione in senso ampio e a definire le misure organizzative idonee a neutralizzarlo. Pur differendo nelle categorie di rischio di riferimento, le due attività di risk assessment condividono le medesime fonti informative, gli stessi soggetti organizzativi coinvolti e gli stessi obiettivi di fondo: la prevenzione di condotte illecite e la protezione dell'integrità dell'ente.

In un'ottica di razionalità ed efficienza, LA.RI.T. a.r.l. adotta una metodologia di risk assessment integrata che consente di: (i) evitare duplicazioni nelle attività di analisi; (ii) valorizzare le sinergie tra le diverse prospettive di rischio; (iii) garantire una rappresentazione unitaria e coerente del profilo di rischio complessivo dell'ente; (iv) orientare in modo coordinato l'allocazione delle risorse destinate alla compliance. L'OdV e le funzioni aziendali di riferimento si raccordano nell'aggiornamento periodico della mappa dei rischi, assicurando che le modifiche normative, organizzative o operative trovino tempestivo recepimento nell'intero sistema di prevenzione. I risultati del risk assessment sono portati a conoscenza degli organi di vertice almeno con cadenza annuale e costituiscono la base per la programmazione delle attività di vigilanza e per la revisione dei protocolli di controllo.

○ ADOZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

1. Adozione del Modello

Conformemente al disposto dell'art. 6 comma 1 lett. a) del Decreto, in base al quale il Modello è atto d'emanazione dell'organo dirigente, il CdA del laboratorio ha approvato il presente documento che costituisce una **prima revisione del Modello organizzativo esistente**.

Considerato che il presente modello è un atto di emanazione dell'Organo Dirigente (art. 6, 1° comma, lett. a del decreto), le successive modifiche e/o integrazioni sono demandate alla competenza del CdA. È, tuttavia, riconosciuta all'Assemblea dei soci la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale.

Il modello, infine, prevede in alcune sue parti la competenza esclusiva del Presidente ed in altre parti la competenza esclusiva dell'OdV del laboratorio.

2. Modalità di diffusione del Modello e del Codice Etico

Al Modello ed al Codice Etico sarà garantita la massima diffusione e pubblicità, nei seguenti modi:

- notifica a mano a tutti gli operatori del laboratorio;

- pubblicazione sulla rete intranet aziendale e sul sito *web* con indicazione relativa alla circostanza che il Modello è da ritenersi vincolante per tutti gli operatori del laboratorio e per i collaboratori esterni e fornitori.

3. Formazione

- ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

L'Organo Dirigente, in collaborazione con l'O.d.V., deve programmare l'attività di formazione mirata e congrua sul Modello 231 Integrato e la partecipazione alla stessa da parte di tutti i vari soggetti dell'organizzazione della società.

L'attività di formazione deve essere svolta per consentire e garantire l'attuazione del Modello 231 Integrato nello svolgimento delle attività sociali.

L'attività di formazione:

- dovrà essere organizzata, quando non sussistano risorse interne idonee allo svolgimento dell'attività formativa, con soggetti esterni che abbiano la preparazione necessaria e specifica in materia;
- deve essere continua per assicurare la costante applicazione dei protocolli di prevenzione nelle operazioni a rischio;
- deve prevedere programmi di formazione almeno annuali.

Per ogni variazione ed implementazione dei protocolli del Modello dovrà essere organizzata tempestiva formazione programmata per livelli.

- INCONTRI FORMATIVI

a. Formazione dei Soggetti di vertice

L'Organo Dirigente deve provvedere ad organizzare una riunione per:

- illustrare i protocolli di prevenzione adottati;
- spiegare i protocolli da seguire ai fini della prevenzione dei rischi reato;
- illustrare i rapporti tra Organo Dirigente, responsabili ed O.d.V.;
- necessità dell'attuazione dello scambio di informazioni tra le singole funzioni aziendali e l'O.d.V. e viceversa.

b. Formazione dei lavoratori

L'Organo Dirigente deve organizzare, incontri di formazione con i lavoratori che intervengano a vario titolo in operazioni a rischio reato presupposto.

Per tutti i lavoratori della struttura aziendale, al fine di attuare la presa di conoscenza necessaria per la corretta applicazione ed attuazione del Modello 231 Integrato adottato dalla società, la stessa mette a disposizione il Modello nel proprio Server e, in caso di dubbi sull'interpretazione e/o corretta applicazione dei protocolli, i lavoratori possono scrivere all'O.d.V. all'indirizzo di posta elettronica odv.larittp@gmail.com al fine di ottenere la corretta interpretazione del Modello.

In caso di necessità, l'O.d.V., rilevata l'esigenza da parte dei lavoratori e/o dei preposti, suggerisce

l'organizzazione degli incontri di formazione necessari.

Nel corso dell'attività formativa dovranno essere illustrati:

- fonti normative;
- protocolli di prevenzione specifici per mansione;
- sistema sanzionatorio specifico;
- necessità dell'attuazione dello scambio di informazioni tra le singole funzioni aziendali e l'O.d.V. e viceversa.

c. Formazione approfondita a tutti i soggetti in merito all'Organismo di Vigilanza

L'Organo Dirigente deve organizzare, incontri a vari livelli e collaboratori a vario titolo che intervengano in operazioni a rischio reato presupposto, in merito ai compiti e poteri d'indagine e verifica all'Organismo di Vigilanza ed in particolare in merito a principi, compiti, poteri, rapporti e flussi informativi relativi a tale Organismo.

d. Formazione in materia di sicurezza sul lavoro

Il Datore di Lavoro organizza incontri per la formazione mirata e per più livelli di tutti i Soggetti della Sicurezza al fine di illustrare i protocolli del Modello 231 Integrato con l'art. 30 D.lgs. 81/08 adottati in materia e l'obbligo della loro attuazione e del flusso informativo tra i vari soggetti e l'O.d.V.

e. Formazione in materia di tutela ambientale

L'Organo Dirigente deve organizzare, incontri per la formazione di tutti i soggetti coinvolti negli adempimenti ambientali di competenza socio-aziendale al fine di illustrare i protocolli del Modello 231 Integrato adottati in materia e assicurare l'attuazione con continuità.

- REGISTRI DELLA FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Con riferimento agli incontri formativi organizzati dalla Direzione, all'esito di ogni incontro formativo potrà essere redatto apposito documento che sarà sottoscritto dai soggetti partecipanti ed inserito nel registro della formazione.

Nel registro devono essere sinteticamente annotati gli argomenti trattati, allegata l'eventuale documentazione di supporto utilizzata e la data di effettuazione.

La documentazione comprovante l'attività di formazione deve essere conservata a cura della segreteria.

Capo III

○ *L'ORGANISMO DI VIGILANZA*

▪ **1. Nomina dell'Organismo di vigilanza**

È istituito presso il laboratorio l'Organismo di vigilanza indicato nel presente modello come "OdV", con i poteri ed i compiti definiti dall'art. 6, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 231/2001.

Detto Organismo è monocratico.

I componenti dell'OdV sono nominati dal CdA del laboratorio, rimangono in carica per un anno; l'OdV può avvalersi della collaborazione di esperti a cui sarà conferita dal laboratorio una consulenza per le specifiche problematiche.

▪ **2. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza.**

Il Consiglio di Amministrazione del laboratorio ha accertato che il componente dell'Organismo di Vigilanza sia in possesso dei requisiti previsti e non si trovano in alcuna delle condizioni di ineleggibilità espressamente previste dal Decreto.

I componenti dell'OdV decadono oltre che per la sopravvenuta insorgenza di una causa di incompatibilità, nelle ipotesi di violazione del Modello attinente alla obbligatorietà:

- a) delle riunioni;
- b) dei controlli periodici sulle procedure;
- c) delle audizioni del personale e delle relative verbalizzazioni;
- d) della regolare tenuta del libro dei verbali.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza decade, altresì, qualora risulti assente, senza giustificato motivo, a più di due riunioni consecutive. La delibera relativa alle decadenze è adottata dal CdA, che provvede alle necessarie sostituzioni con i membri supplenti, integrando, se del caso, la composizione dell'Organismo.

▪ **3. Obblighi del Cda nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Il CdA garantisce all'Organismo di vigilanza autonomia di iniziativa e libertà di controllo sulle attività del laboratorio a rischio-reati, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello e consentire l'accertamento immediato di eventuali violazioni; restano fermi, comunque, in capo ai soggetti a ciò formalmente preposti nell'organizzazione aziendale, gli obblighi generali di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello. Il Presidente deve assicurare l'uso, anche se non esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni, ed ogni altra necessaria attività. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'Organismo; inoltre, l'Amministrazione deve mettere a disposizione dell'Organismo personale di segreteria, anche non esclusivamente dedicato, e i mezzi tecnici necessari per l'espletamento delle sue funzioni. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere stabilito un fondo sufficiente allo svolgimento dei compiti che il D. Lgs. n. 231/2001 e il presente Modello

assegnano all'Organismo. Tale fondo sarà quantificato dal Presidente, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Organismo.

I compensi eventualmente dovuti ai componenti dell'Organismo saranno determinati dall'Assemblea dei Soci ed erogati con la forma del gettone di presenza.

Gli organi di amministrazione, venuti a conoscenza di violazioni del Modello o costituenti un'ipotesi delittuosa non ancora giunta a consumazione devono immediatamente attivarsi per impedire il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità per il laboratorio, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del Decreto.

▪ **4. Riunioni, attività e verbalizzazione dell'Organismo di Vigilanza monocratico**

L'Organismo di Vigilanza costituito in forma monocratica, in quanto composto da un unico componente dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione previsti dal presente Modello, esercita le proprie funzioni mediante attività periodiche di monitoraggio, verifica, analisi e impulso finalizzate a garantire l'efficace attuazione e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In considerazione della natura monocratica dell'Organo, le attività dell'OdV non si articolano in riunioni collegiali né trovano applicazione le formalità proprie degli organi plurisoggettivi. Il componente unico organizza autonomamente la propria attività, definendo il calendario delle verifiche e degli incontri in funzione delle esigenze di vigilanza, delle aree di rischio individuate e del piano annuale di attività approvato.

L'OdV garantisce, in ogni caso, una periodicità minima di monitoraggio, di norma con cadenza almeno trimestrale, fatta salva la possibilità di convocare incontri ulteriori ogniqualvolta lo ritenga necessario in relazione a specifiche esigenze di controllo, segnalazioni ricevute, modifiche organizzative, aggiornamenti normativi o eventi rilevanti ai fini del Modello.

Modalità di convocazione e svolgimento degli incontri

Il componente unico dell'OdV può convocare, ove necessario, soggetti appartenenti all'organizzazione aziendale o soggetti esterni, quali referenti delle funzioni aziendali, responsabili di processo, consulenti o altri soggetti coinvolti nelle attività di verifica.

La convocazione può avvenire mediante strumenti idonei a garantire la tracciabilità della comunicazione, quali posta elettronica o altri sistemi aziendali di comunicazione.

Gli incontri dell'OdV possono svolgersi anche mediante strumenti di collegamento da remoto, purché siano garantite la corretta identificazione dei partecipanti, la riservatezza delle informazioni trattate e la possibilità di documentare adeguatamente le attività svolte.

Determinazioni e attività dell'OdV

Nell'ambito delle proprie funzioni, il componente unico dell'OdV assume determinazioni, formula raccomandazioni e impartisce indicazioni operative nei limiti delle proprie attribuzioni, non configurandosi, in

assenza di un organo collegiale, deliberazioni in senso assembleare.

A titolo esemplificativo, l'attività dell'OdV può riguardare:

- la predisposizione e l'aggiornamento del piano annuale di vigilanza e monitoraggio;
- la programmazione e lo svolgimento delle attività di audit e verifica sull'effettiva applicazione del Modello;
- l'analisi delle informazioni ricevute dai flussi informativi periodici;
- la gestione e valutazione delle segnalazioni ricevute attraverso i canali di whistleblowing, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure interne adottate;
- l'attivazione di eventuali approfondimenti o verifiche interne;
- la formulazione di proposte di modifica, integrazione o aggiornamento del Modello e dei protocolli aziendali;
- la predisposizione della relazione periodica destinata agli organi societari competenti.

Verbalizzazione e conservazione della documentazione

Le attività svolte dall'OdV monocratico devono essere adeguatamente documentate mediante appositi verbali, report di audit o altra documentazione idonea a garantire la tracciabilità dell'attività di vigilanza svolta.

I verbali devono riportare, almeno:

- la data dell'incontro o dell'attività svolta;
- gli eventuali soggetti coinvolti;
- gli argomenti esaminati;
- le verifiche effettuate;
- le informazioni acquisite;
- le eventuali criticità rilevate;
- le determinazioni assunte e le raccomandazioni formulate;
- le eventuali azioni di follow-up previste.

La documentazione prodotta dall'OdV è conservata dal componente unico in apposito archivio, anche informatico, con modalità idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità e la disponibilità ai fini delle attività di controllo e delle eventuali verifiche da parte degli organi societari o delle autorità competenti.

L'attività dell'OdV monocratico deve comunque garantire continuità, autonomia e indipendenza di giudizio, assicurando che il Modello rimanga concretamente efficace e adeguato rispetto all'evoluzione organizzativa, normativa e operativa della Società.

▪ 5. Compiti dell'Organismo di vigilanza

In base al D.Lgs. 231/2001, l'Organismo di vigilanza ha l'obbligo di:

vigilare sull'effettiva applicazione del Modello;

valutare, anche tramite la segnalazione di eventuali criticità ad opera di soggetti apicali o sottoposti, l'adeguatezza del Modello, ossia l'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre i rischi di commissione dei reati presupposto;

promuovere l'attività di aggiornamento del modello, da effettuarsi obbligatoriamente in caso di modifiche organizzative e di eventuali novità legislative.

A tal fine è tenuto a:

effettuare verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio-reato, attraverso il controllo su un significativo campione di operazioni che sarà determinato mediante un criterio casuale;

condurre indagini interne e svolgere ogni attività ispettiva utile ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, anche attraverso l'accesso a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'OdV;

richiedere ed ottenere informazioni, nei limiti delle proprie competenze, da chiunque a qualunque titolo operi nel laboratorio, interpellando individualmente il personale per verificare se sia a conoscenza di eventuali violazioni o voglia formulare proposte di modifica del sistema di prevenzione in atto. Del contenuto delle singole audizioni deve essere redatto un verbale contestuale, letto e sottoscritto, per la parte che lo riguarda, dall'interessato; raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello, secondo le modalità di cui al par. 6 del presente Capo, ai fini dell'eventuale necessità di aggiornamento.

▪ **6. Flussi informativi “da” e “verso” l'Organismo di vigilanza**

L'Organismo di vigilanza è tenuto a trasmettere al CdA copia dei verbali delle riunioni tenute ed ogni altra notizia relativa ad eventuali irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche o segnalate dal Personale dipendente, da collaboratori o fornitori.

E' tenuto, altresì, a comunicare ogni provvedimento adottato al fine di prevenire il compimento di reati o la loro ripetizione.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di essere tempestivamente informato e di partecipare, ove lo ritenga opportuno, alle attività di verifica e controllo condotte all'interno del laboratorio devono essere trasmessi i seguenti documenti:

a cura del RSSP: il programma annuale delle verifiche sulla corretta applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro conforme alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008.

a cura del Responsabile Qualità:

il programma annuale delle verifiche ispettive previste dal Sistema qualità;

copia dei reclami presentati dai cittadini utenti.

a cura della Direzione Sanitaria: copia dei verbali rilasciati dagli Organismi esterni di controllo a seguito di verifiche condotte presso il laboratorio.

a cura della Direzione Amministrativa:

copia delle denunce presentate da cittadini utenti; copia

delle denunce di infortunio sul lavoro.

L'Organismo di vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa violazioni, realizzate o tentate, del presente Modello organizzativo. A tal fine provvederà ad istituire specifici canali informativi diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo stesso.

A tutti coloro che operano nella struttura è assicurata piena libertà di informare l'Organismo di vigilanza di ogni aspetto potenzialmente rilevante per la efficace attuazione del Modello. In linea con l'art. 6 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 231/2001, tali segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta ed indirizzate all'OdV. L'Organismo assicura i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, garantendo altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati.

Qualora l'Organismo, nelle forme previste ai punti precedenti, venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere l'avvenuta violazione del Modello da parte dei sottoposti deve immediatamente informarne il CdA, affinché adotti le misure conseguenti.

In caso di seri e concordanti indizi su avvenute trasgressioni dolose del Modello o che astrattamente integrino ipotesi di reato da parte di uno degli apicali, l'Organismo di Vigilanza provvede, nelle forme previste al Capo V, par. 4.1, alle necessarie comunicazioni.

Il CdA e il Responsabile del personale, nell'ambito delle rispettive competenze, delineate nel presente Modello, sono tenuti a comunicare all'Organismo di vigilanza l'instaurazione e l'esito dei procedimenti disciplinari avviati a seguito della violazione del Modello. Dell'attività informativa svolta, l'Organismo deve conservare idonea documentazione.

Tutto il personale del laboratorio e tutti coloro che vogliano segnalare atti illeciti all'OdV potranno farlo attraverso una mail dedicata che sarà pubblicata sul sito web del laboratorio. Si precisa che l'Anonimità della segnalazione sarà garantita dallo stesso Organismo di Vigilanza.

○ *WHISTLEBLOWING*

Il "whistleblower" (soffiatore nel fischietto) è il lavoratore che, durante l'attività lavorativa all'interno di un'azienda, rileva una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o la stessa reputazione dell'impresa/ente pubblico/fondazione; per questo decide di segnalare.

È evidente come i primi in grado di intuire o ravvisare eventuali anomalie all'interno di un'impresa sono coloro che vi lavorano e che sono in una posizione privilegiata per segnalare queste irregolarità. Tuttavia, indipendentemente dalla gravità o meno del fenomeno riscontrato, molto spesso i dipendenti non danno voce ai propri dubbi per pigrizia, ignoranza, egoismo ma, soprattutto, per paura di ritorsioni (se non addirittura del licenziamento) o per la frustrazione di non vedere un seguito concreto e fattivo alle proprie denunce.

Le norme sul whistleblowing non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

a) Ambito soggettivo

Il decreto legislativo n. 24/2023 individua l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina con contenuti molto innovativi rispetto alla precedente normativa. Vi sono ricompresi, tra l'altro, tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con una amministrazione o con un ente privato, pur non avendo la qualifica di dipendenti (come i volontari,

i tirocinanti, retribuiti o meno), gli assunti in periodo di prova, nonché coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con gli enti citati o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro.

La persona segnalante è quindi la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;

lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Sono ammesse le segnalazioni:

quando il rapporto giuridico è in corso; durante

il periodo di prova;

quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

Possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali

Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati presupposto), o violazioni del modello di organizzazione e gestione;

Violazione di disposizioni normative europee.

La segnalazione può anche avere ad oggetto:

informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate

le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti

i fondati sospetti

La legge approvata in data 18/10/2017 ha inserito a tale scopo specifiche tutele, sul tema è successivamente intervenuto il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Il dipendente che segnala ai responsabili anticorruzione, all'Anac o ai magistrati ordinari e contabili illeciti che abbia conosciuto in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure ritorsive. È previsto il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento e la nullità di ogni atto discriminatorio o ritorsivo. È vietato rivelare l'identità del whistleblower, ma non sono ammesse segnalazioni anonime se non rese con

dovizia di particolari.

Ogni tutela del whistleblower salta nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.

La segnalazione nell'interesse all'integrità delle amministrazioni (pubbliche o private) e alla prevenzione e repressione di illeciti costituisce giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio, professionale, scientifico e di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore. La scriminante non si applica però nei rapporti di consulenza o di assistenza o nel caso in cui il segreto sia rivelato al di fuori degli specifici canali di comunicazione.

Novità del d.lgs. n. 24/2023 consiste nel fatto che la tutela è riconosciuta, oltre ai suddetti soggetti del settore pubblico e del settore privato che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante. Ed in particolare tale tutela si estende ai seguenti soggetti:

Il facilitatore

Nel decreto il facilitatore è definito come persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata”.

Le persone del medesimo contesto lavorativo

Come detto, la nuova legislazione ha esteso notevolmente il regime di tutele, ampliando la nozione di “contesto lavorativo”. Tale concetto ricomprende le attività lavorative o professionali, presenti o passate, in ragione delle quali, indipendentemente dalla loro natura, un soggetto acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. Deve, comunque, trattarsi di attività svolte dai soggetti che hanno instaurato con l'ente del settore pubblico o privato uno di quei rapporti di natura lavorativa o professionale espressamente indicati dal legislatore nel D.Lgs. n. 24/2023.

I colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il segnalante

Rientrano tra i colleghi di lavoro coloro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, divulgatore o denunciante e hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente. Diversamente da quanto visto sopra con riferimento alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, nel caso di colleghi di lavoro, il legislatore ha previsto che si tratti di coloro che, al momento della segnalazione, lavorano con il segnalante (esclusi quindi gli ex colleghi) e che abbiano con quest'ultimo un rapporto abituale e corrente.

Gli enti di proprietà di chi segnala, denuncia o effettua una divulgazione pubblica o per i quali dette persone lavorano e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di tali soggetti

b) Canale di segnalazione interna

I soggetti del settore privato attivano propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite

il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Per il whistleblowing il personale è tenuto ad utilizzare i seguenti canali di comunicazione:

- www.consorziolarit.it con link rilevabile sul sito istituzionale della società

LA.RI.T soc. cons. A.r.L. ha individuato, per la gestione delle segnalazioni, larittp@libero.it.

Il segnalante avrà cura di indicare compiutamente gli elementi comprovanti la validità della segnalazione ed in particolare:

Nome e cognome (facoltativo)

Nota: Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, verranno prese in considerazione solo qualora si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). Alle segnalazioni anonime non sarà possibile dare seguito come previsto dalla norma a tutela del segnalante.

Ruolo o funzione svolta all'interno della struttura (facoltativo)

Dato di contatto per le comunicazioni consequenziali alla segnalazione (obbligatorio per segnalazioni nominative. Senza tale dato non sarà possibile dare seguito alla segnalazione come previsto dalla norma a tutela del segnalante).

Chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione

Data/arco temporale nel quale si è consumato l'illecito

Area a cui può essere riferito l'illecito (ad esempio, direzione sanitaria, ufficio acquisti etc....)

Luogo della violazione

Generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati

Indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione

Indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione

Altre informazioni utili a fornire riscontro sulla sussistenza dei fatti oggetto della segnalazione.

La gestione del canale di segnalazione è affidata all'OdV.

Le segnalazioni sono effettuate esclusivamente a mezzo e-mail.

Eventuale segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

I soggetti ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna:

- rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in

manca di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico.

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna (fattispecie non sussistente);

la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne sono effettuate ad ANAC in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

c) Canale di segnalazione esterne

i. Il canale presso ANAC

Ferma restando la preferenza per il canale interno - come chiarito sopra - il decreto prevede per i soggetti del settore sia pubblico sia privato la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno. ANAC, come meglio precisato nella seconda parte delle presenti Linee guida, è competente ad attivare e gestire detto canale che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

ii. La divulgazione pubblica

Il d.lgs. n. 24/2023 introduce un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

iii. Denuncia all'Autorità giudiziaria

Il decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, come definito nel “ambito soggettivo” della presente parte.

d) Tutele

Il D.Lgs. n. 24/2023 ha previsto un sistema di protezione che comprende

La tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione.

In conformità alla precedente normativa, il legislatore impone all'amministrazione/ente, che riceve e tratta le segnalazioni, e alla stessa ANAC di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Ciò anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.

Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, quali quello di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, il decreto inoltre sancisce espressamente che le segnalazioni non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito.

La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione

Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo

In due casi espressamente previsti dal decreto, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione: nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare; nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata. La tutela si estende anche ai casi di ritorsione che fanno seguito a segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni

adottati, o anche solo tentati o minacciati, posti in essere dai soggetti del settore pubblico e privato, ne consegue la loro nullità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Si precisa fin da ora che l'Autorità considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione. La responsabilità si configura anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del whistleblower, così producendo un effetto negativo indiretto sulla sua posizione (ad es. proposta di sanzione disciplinare).

Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche. Le limitazioni di responsabilità operano solo nei casi in cui ricorrono due condizioni: La prima richiede che al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. La persona, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);

1. La seconda condizione, invece, esige che la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023 per beneficiare della tutela dalle ritorsioni.

Costituisce elemento di novità rispetto al passato la circostanza per cui per le limitazioni di responsabilità rileva il profilo dell'accesso "lecito" alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni che esonera dalla responsabilità.

Reati non configurabili se opera la scriminante nei casi di diffusione di informazioni

La responsabilità penale e ogni altra ulteriore responsabilità anche civile, amministrativa, disciplinare è oggi esclusa, come già avveniva in passato, nei casi di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto. La formulazione utilizzata dal legislatore "non è punibile l'ente o la persona [...] che rilevi o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'art. 1, comma 3" conferisce all'esclusione una portata molto ampia.

Costituisce aspetto innovativo la circostanza che la scriminante operi anche nelle ipotesi di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali e quando le informazioni diffuse offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

Modalità di accesso lecite/illecite alle informazioni segnalate o ai documenti che le contengono
L'ente o la persona tutelata ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse, purché tale acquisizione non costituisca "di per sé" un reato (art. 20, co. 3, d.lgs. n. 24/2023). Ciò vale, quindi, ove l'acquisizione di informazioni o l'accesso ai documenti sia avvenuto in modo lecito.

Le misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore

Ad ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante, il legislatore per la prima volta prevede la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante. In particolare, tali enti, inseriti in un apposito elenco

pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di segnalazione;
- sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

CAPO IV

○ *SISTEMA DISCIPLINARE*

1. Principi generali

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) e dell'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto. Il sistema stesso è diretto a sanzionare la violazione delle regole di comportamento previste nel Modello organizzativo, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello costituisce per il personale dipendente violazione dell'obbligo di rispettare l'impostazione e la fisionomia propria della struttura, di attenersi alle disposizioni impartite dagli Organi di amministrazione secondo la struttura organizzativa interna e di osservare in modo corretto i propri doveri, così come è stabilito dai C.C.N.L di categoria.

Ai titolari dei poteri di direzione e vigilanza spetta l'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione del Modello da parte dei sottoposti.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di comportamento indicate nel Modello prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto ed è ispirata alla necessità di una tempestiva applicazione.

2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati in proporzione alla gravità delle violazioni, tenuto conto anche degli elementi di seguito elencati:

- a) rilevanza oggettiva delle regole violate: comportamenti che possono compromettere, anche solo potenzialmente, l'efficacia generale del Modello rispetto alla prevenzione dei reati presupposto;
- b) elemento soggettivo della condotta: dolo o colpa, da desumersi, tra l'altro, dal livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica o dalle precedenti esperienze lavorative del soggetto che ha commesso la violazione e dalle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- c) reiterazione delle condotte;
- d) partecipazione di più soggetti nella violazione.

3. Sanzioni per i soggetti di cui all'art. 5, lett. b) del decreto

A) **AMBITO APPLICATIVO**

Per persone sottoposte all'altrui direzione e vigilanza ai sensi dell'art. 5 lett. b) del Decreto, a cui si applica la presente sezione, si intendono tutti i soggetti appartenenti al personale dipendente, medico e non nonché gli operatori sanitari non dipendenti a rapporto libero-professionale strutturati in organico.

B) **LE VIOLAZIONI**

Le sanzioni saranno applicate, oltre che per il mancato rispetto del presente Modello organizzativo,

nel caso di:

- a) sottrazione, distruzione o alterazione dei documenti previsti dalle procedure, finalizzate alla violazione e/o elusione del sistema di vigilanza;
- b) omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello.

C) LE SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

La commissione degli illeciti disciplinari è sanzionata, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) multa (nei limiti di quanto previsto dai rispettivi CCNL di categoria);
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (nei limiti di quanto previsto dai rispettivi CCNL di categoria);
- e) licenziamento.

☐ Richiamo verbale

La sanzione del richiamo verbale dovrà essere comminata nel caso di violazione colposa del Modello.

☐ Richiamo scritto

La sanzione del richiamo scritto dovrà essere comminata nei casi di recidiva dell'ipotesi precedente.

☐ Multa

La sanzione della multa dovrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico del soggetto responsabile della violazione o per altre circostanze, il comportamento colposo riguardi la violazione di una procedura che possa compromettere l'efficacia generale del Modello a prevenire gli specifici reati presupposto.

☐ Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione

La sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dovrà essere comminata nei casi di violazioni dolose del modello che non integrino reati presupposto, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

☐ Licenziamento

La sanzione del licenziamento dovrà essere comminata per le violazioni dolose del Modello che integrino i reati presupposto e per altre violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi degli artt. 5, lettera b) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, da parte del CdA, in conformità ai principi ed alle procedure di cui all'art. 7, L. 20 maggio 1970, n. 300.

D) LE SANZIONI PER GLI OPERATORI SANITARI A RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE STRUTTURATI IN ORGANICO.

La commissione degli illeciti disciplinari è sanzionata, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni e secondo quanto previsto nei singoli contratti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) multa (nei limiti di quanto previsto dal contratto);
- d) sospensione dal lavoro e dai compensi (nei limiti di quanto previsto dal contratto);
- e) risoluzione del rapporto contrattuale.

☐ Richiamo verbale

La sanzione del richiamo verbale dovrà essere comminata nel caso di violazione colposa del Modello.

☐ Richiamo scritto

La sanzione del richiamo scritto dovrà essere comminata nei casi di recidiva dell'ipotesi precedente.

☐ Multa

La sanzione della multa dovrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico del soggetto responsabile della violazione o per altre circostanze, il comportamento colposo riguardi la violazione di una procedura che possa compromettere l'efficacia generale del Modello a prevenire gli specifici reati presupposto.

☐ Sospensione dal lavoro e dal compenso

La sanzione della sospensione dal lavoro e dal compenso dovrà essere comminata nei casi di violazioni dolose del Modello che non integrino reati presupposto, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

☐ Risoluzione del rapporto contrattuale

La risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dovrà essere comminata per le violazioni dolose del Modello che integrino i reati presupposto e per altre violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto contrattuale.

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi degli artt. 5, lettera b) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, da parte del CdA. Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento dei danni subiti.

E) LE SANZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5, LETT. A) DEL DECRETO

Ai sensi degli artt. 5 lett. a) e 6, comma 2, lett. e) del d. lgs. 231 del 2001 le sanzioni indicate nella presente sezione potranno essere applicate nei confronti dei soggetti in posizione apicale ai sensi del Decreto, vale a dire tutti coloro che, ai sensi dell'art. 5 lett. a), rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di

autonomia finanziaria e funzionale.

Gli illeciti disciplinari sono sanzionati, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni (capo V, § 2) e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione temporanea degli emolumenti;
- c) revoca della delega o della carica.

☐ Ammonizione scritta

La violazione colposa del Modello da parte dei soggetti apicali comporta l'ammonizione scritta.

☐ Sospensione temporanea degli emolumenti

La reiterata violazione colposa del Modello ad opera dei soggetti apicali comporta la sospensione degli emolumenti fino a 2 mesi.

☐ Revoca della delega o della carica e sospensione temporanea degli emolumenti

La violazione dolosa del Modello ad opera dei soggetti apicali, che non integri ipotesi di reato "presupposto" ai sensi del d. Lgs. n. 231, comporta la revoca della delega. Nell'ipotesi in cui il Presidente sia privo di delega o non rivesta altra carica si applica la sospensione degli emolumenti da due a quattro mesi.

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione dell'OdV, dal CdA, secondo le norme statutarie. Nel caso di seri e concordanti indizi sulla violazione del Modello da parte di soggetti apicali gli obblighi di segnalazione dell'OdV sono regolati come di seguito:

a) Nel caso di trasgressioni da parte di un Consigliere o, comunque, della minoranza dei componenti dell'Assemblea dei soci, avviso senza ritardo al CdA affinché convochi immediatamente l'Assemblea dei soci e comunicazione contestuale al Collegio Sindacale.

b) Nel caso di trasgressioni da parte del CdA, avviso senza ritardo al Collegio Sindacale, il quale invita l'Assemblea dei soci o il Presidente a convocare immediatamente l'Assemblea dei Soci e, in caso di inottemperanza, provvede ai sensi dell'art. 2406 c.c.

F) SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI NON IN ORGANICO E DEI FORNITORI

La violazione delle procedure del Modello attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione comporta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c. Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte del laboratorio del risarcimento dei danni subiti.

ALLEGATI

All. A – Matrice di analisi dei rischi